

CCXIII.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Appello nominale — Approvazione per articoli dei progetti di legge: 1 Spese straordinarie sul bilancio della guerra per acquisto di materiale a complemento di dotazione delle Divisioni attive dell'esercito; 2 Provvista di materiali di dotazione di ospedali militari — Discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette — Dichiarazione del Ministro delle Finanze, cui risponde il Relatore — Osservazioni del Ministro di Finanze e del Senatore Pinelli, combattute dal Relatore — Appunti del Senatore Martinengo — Schiarimenti del Senatore Pinelli — Considerazioni dei Senatori Arnulfo e Di Revel membri dell'Ufficio Centrale in appoggio della proposta del medesimo — Avvertenza del Relatore — Risposta del Ministro delle Finanze alle obiezioni degli opposenti, mantenute dal Relatore — Rettificazione del Senatore Di Revel — Chiusura della discussione generale — Mozione d'ordine del Senatore Galvagno, su cui parlano il Senatore Di Pollone, il Relatore ed il Ministro delle Finanze — Il Senato delibera di passare alla discussione dell'articolo primo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 10.

Non è presente alcun Ministro e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, della Guerra, di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Interno, dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

(Si dà comunicazione delle lettere dei signori Senatori Zanolini e Scarabelli colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.)

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3762. L'ingegnere Caneva Antonio, capo del collegio dei periti della giunta del censimento in Milano, a nome pure degli impiegati della giunta medesima, porge istanza al Senato acciò venga data piena applicazione al disposto dal secondo alinea dell'art. 43 della

legge 14 aprile 1864 sulle pensioni agli impiegati civili, e sia concessa alla vedova Sangalli ed alle altre che si trovassero in simile condizione il debito trattamento di pensione. »

Presidente. Il Senato non essendo ancora in numero legale, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** procede all'appello nominale e risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci, Baracco, Beretta, Bona, Borghesi, Borromeo, Cataldi, Colonna Gioachino, D'Adda, D'Amitto, Dalla Valle, De-Foresta, De-Gori, Della Verdura, Doria, Fenzi, Filingeri, Florio, Ghiglini, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Longo, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Massa Saluzzo, Matteucci, Melodia, Montanari, Monti, Moscuza, Natoli, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicino-Trvulzio, Pareto, Pepoli, Prudente, Pizzardi, Sant'Elia, Scovazzo, Sella, Simonetti, Sisononda, Taverna, Torrearsa.

Presidente. I nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non essendo ancora presente il signor Ministro delle Finanze per cominciare la discussione sul primo pro-

getto di legge posto all'ordine del giorno relativo alla riscossione delle imposte dirette, se il Senato lo consente, darò prima lettura dei due progetti di legge che sono pure all'ordine del giorno relativi a spese straordinarie.

Il primo col N. 216 ha un articolo unico di cui darò lettura (V. *infra*).

L'Ufficio Centrale propone l'adozione del progetto medesimo.

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se nessuno domanda la parola, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa di L. 685,000 per acquisto di carri, bardature, oggetti d'ambulanza, tende coniche, cucine, ed altri oggetti occorrenti per completare la dotazione di campagna delle Divisioni attive.

» Tale somma sarà da imputare sui bilanci seguenti, cioè:

Bilancio 1865 (capitolo 41, alinea 1) L. 500,000
Bilancio 1866 » 185,000

Totale L. 685,000

Se nessuno domanda la parola, si procederà a suo tempo alla votazione per acquittinio segreto.

Passo ora a dar lettura del progetto col n. 229 relativo a provviste di materiali di dotazione di ospedali militari. (V. *infra*.)

L'Ufficio Centrale ne propone pure l'adozione.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, lo rileggerò per metterlo a discussione speciale.

Articolo unico.

« È approvata la spesa di L. 400,000 per la provvista di materiale di dotazione di ospedali militari, e sarà inscritta al capitolo 40 del bilancio passivo della Guerra per l'anno 1865. »

Se non vi sono opposizioni, si procederà parimenti alla votazione per acquittinio segreto di questo progetto, il quale, trattandosi di spese straordinarie, potrà essere votato con una sola votazione insieme all'altro prima discusso.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL MODO DI RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.

(Vedi atti del Senato N. 177.)

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette.

Si darà lettura del progetto ministeriale.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo dà lettura del progetto.)

L'Ufficio Centrale per le ragioni svolte nella sua re-

lazione, propone su questo progetto di legge il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invitando il Ministero a prendere in considerazione le osservazioni svolte nella relazione dell'Ufficio Centrale, ed a presentare al Parlamento un nuovo progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, passa all'ordine del giorno. »

Innanzitutto prego il signor Ministro a voler dichiarare se intende di accettare o no la proposta dell'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Signori, io non posso a meno di esporre al Senato in pochissime parole lo stato delle cose relativamente alla riscossione delle imposte, e dichiaro che veramente io non prendo sopra di me la responsabilità di differire la discussione e la votazione del presente disegno di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Lascierò di discorrere degli imbarazzi gravissimi in cui l'amministrazione è continuamente posta per la molteplicità delle leggi che vigono nelle varie parti del Regno sopra questo importantissimo ramo del pubblico servizio.

Ognuna delle antiche parti del regno ha a questo riguardo delle diverse disposizioni di legge, di modo che tutte le volte che si deve dare una disposizione attinente alla riscossione delle imposte, bisogna tenere un linguaggio diverso secondo che si parla alle diverse provincie, bisogna adottare provvedimenti diversi; quindi succedono naturalmente degli equivoci, e ne avviene ciò che può qualificarsi un vero disordine. Non è perciò a maravigliare che in questa parte l'amministrazione lasci molto a desiderare, e che vi siano dei ritardi e delle imperfezioni da tutti lamentate.

Ma non è soltanto sotto questo aspetto che, a mio credere, è necessario per l'amministrazione l'aver una nuova legge, la quale unifichi e provveda al servizio della riscossione delle imposte.

Io non posso a meno di far osservare al Senato che attualmente si sta applicando la legge per l'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile, e che a cagione delle parecchie leggi sulle riscossioni vigenti nelle diverse parti del regno, bisogna confessare che in taluni luoghi l'amministrazione potrebbe ritenersi alquanto disarmata rispetto al contribuente.

Io lascio pensare al Senato se questa condizione di cose non sia veramente grave, ed io non posso a meno di venire alla conclusione già enunciata fin dal principio del mio dire, cioè che io non prendo sopra di me la responsabilità di non dar corso ad una legge di unificazione del servizio per la riscossione delle imposte.

L'Ufficio Centrale ha trovato a ridire su questo progetto per parecchie ragioni. Lasciando stare cose minori, le quali si potrebbero all'occorrenza emendare, io desidererei di dare qualche risposta sopra alcuno dei

punti capitali su cui specialmente si estende la relazione e che possono forse indurre taluni (come mi sembra sia stato indotto alcuno dell'Ufficio Centrale) ad insistere perchè venga presentato un nuovo progetto di legge.

Infatti, se si legge la relazione si vede anzitutto notato un primo inconveniente. La legge dichiarerebbe che gli esattori, i quali s'incaricano della percezione delle imposte, rispondono non soltanto delle somme riscosse dai contribuenti, ma ancora di quelle che non furono effettivamente riscosse, e che sono attribuite a debito del contribuente, poichè il 4° articolo della legge dice che è a tutto rischio e pericolo dell'esattore l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione. Poi osserva l'Ufficio Centrale che si indica benissimo questo principio, ma che non è disciplinato nel rimanente della legge, imperocchè l'articolo 46 della legge parla dei casi in cui sono dichiarate le quote inesigibili ed in questa parte, o lascia in vigore i provvedimenti attuali nelle varie parti del regno, ovvero per ciò che riguarda le imposte dirette altro che la fondiaria farebbe facoltà al regolamento di provvedere in proposito.

Ora io non posso a meno di osservare che quando si accetta il principio della riscossione delle imposte ed inesatto per esatto, cioè quando si ammette che il percettore debba soddisfare la finanza di tutta la imposta, abbia egli o non l'abbia riscossa dal contribuente, non dobbiamo se non per parte piccola preoccuparci di quelle quote che a termine della legge possono esser dichiarate inesigibili.

Sia bene, che per un fondo portato via dallo straripamento di un fiume, per una casa rimasta incendiata, o per altre ragioni di questa natura, le quali sono previste nelle varie legislazioni regolatrici dell'imposta fondiaria, si possa far luogo ad una dichiarazione di quota inesigibile, cioè si possa scaricare il contribuente di una quota che gli era stata attribuita; ma anzi tutto debbo notare che queste quote inesigibili non costituiscono se non la minima parte, in generale almeno, delle quote che danno difficoltà di riscossione e che fanno risultare degli arretrati non lievi; per conseguenza, fino a un certo punto, qualunque inconveniente si dovesse lamentare per le quote inesigibili, io non troverei che perchè la legge attuale non unifica le disposizioni relative a queste quote, debba essa venire respinta. Anzi io porto opinione, che ciò che si riferisce alle quote inesigibili non debba far parte della legge sulla percezione delle imposte.

Infatti è manifesto che quantunque si dichiari dover l'esattore rispondere della quota d'imposta stabilita pei contribuenti, sia che l'abbia o non l'abbia esatta, egli è ben chiaro che non si può chiamare l'esattore a rispondere di quelle quote d'imposta di cui si venisse in seguito a scaricare il contribuente, imperocchè si può benissimo dire all'esattore: Il vostro debito è di tanto perchè tanto dovete riscuotere dal tale, e dal tal altro

contribuente; ma evidentemente se per la disposizione della legge vigente si ammette che si possa cancellare la quota o parte di essa spettante ad alcuni contribuenti, è naturale che debba essere diminuito di altrettanto il carico dell'esattore.

Quindi a parer mio la questione delle quote inesigibili è una questione, la quale va riguardata più propriamente allorchando si discorre dell'ordinamento dell'imposta diretta, cui quella materia delle quote inesigibili si riferisce.

Infatti per lo più la materia delle quote inesigibili, se si tratta dell'imposta fondiaria, forma argomento delle leggi che si riferiscono al catasto. È chiaro che le disposizioni relative alle quote inesigibili per la imposta fondiaria non sono probabilmente quelle che convengono alle quote inesigibili per l'imposta mobiliare sopra redditi di ricchezza mobile. E tanto è vero che nello stesso alinea dell'articolo 46 fu chiesto che il potere esecutivo avesse facoltà di provvedere per regolamento a ciò che si riferisce ad altre imposte dirette diverse dalla fondiaria, vale a dire sopra i redditi di ricchezza mobile. Lo si chiedeva a quel tempo imperocchè allora non era dinanzi al Parlamento alcun disegno di legge per cui si potesse provvedere in proposito: ma quando furono presentati i provvedimenti finanziari fu mia cura di chiedere che fosse fatta facoltà al Governo di provvedere alle dichiarazioni di inesigibilità di quote rispetto all'imposta sopra redditi di ricchezza mobile. Difatti nell'articolo 15 del progetto di legge sui provvedimenti finanziari, che fra qualche giorno verrà innanzi alla deliberazione del Senato, è appunto data facoltà al Governo di provvedere con regolamento sopra questa materia.

Io adunque dico, che quand'anche qui non si regoli, non si unifichi ciò che riguarda l'inesigibilità delle quote, questa non è una ragione per non accettare questo disegno di legge; della materia dell'inesigibilità per l'imposta sulla ricchezza mobile, ne discorreremo parlando dei provvedimenti finanziari, e quando si trattasse di imposta fondiaria evidentemente ciò che si attiene all'inesigibilità e successive reimposizioni è parte essenziale riferibile al catasto, almeno all'accertamento dell'imposta stessa.

Ed è ciò tanto vero, che io non debbo nascondere di aver chiesto in questo articolo 46 davanti all'altro ramo del Parlamento che, come si sarebbe accordato per l'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile, così pure fosse accordato al potere esecutivo di provvedere per regolamento a ciò che si riferiva alle quote inesigibili e successive reimposizioni anche per la imposta fondiaria.

L'altro ramo del Parlamento non ha creduto di accordare questa facoltà sulla considerazione, certamente non lieve, che cioè non si può toccare questa materia della inesigibilità delle quote e successive reimposizioni senza toccare le leggi di catasto le quali regolano siffatta materia; per conseguenza io non credo che l'ob-

biezione dell'Ufficio Centrale alle quote inesigibili possa determinare il Senato a non accettare questo progetto di legge: tanto più, dico io, che nulla si innoverebbe alle condizioni attuali per tutto ciò che riguarda l'imposta fondiaria, e per ciò che riguarda la imposta sui redditi di ricchezza mobile si prenderebbe un partito in occasione dei provvedimenti finanziari.

La relazione dell'Ufficio Centrale trova ancora che fra le ragioni vevoli per non accettare questo disegno di legge vi sia questa che non vi si provvede con esso alla istituzione di una cassa per il rimborso delle quote inesigibili a quegli esattori che le avessero pagate.

È verissimo, ma credo che l'Ufficio Centrale non ignori come vi sia nel bilancio passivo delle finanze un capitolo, che pel bilancio 1865 è il 70. dei rimborsi e delle restituzioni: si sa che tutti gli anni debbe farsi un rimborso, una restituzione di queste quote e non è a dire che per quest'argomento abbiano le contabilità degli esercizi ad essere di soverchio ritardate.

Non è veramente questa la cagione dei ritardi alla presentazione dei conti consuntivi dei bilanci, imperocché altro è la questione del riconoscere l'esatto d'un'imposta, e il riconoscere se più tardi si debba rimborsare ad un contribuente, e per conseguenza ad un esattore, anche una quota la quale sia dichiarata inesigibile, altro è in generale la regolarizzazione di questi conti; tutta questa materia delle quote inesigibili è come la regolarizzazione di un'altra partita di debito sulla quale vi possono, o non, essere delle contestazioni.

Per conseguenza è questa una ragione la quale a mio parere non regge. Né credo che l'istituzione di una cassa di rimborsi di restituzione di quote potrebbe riuscire secondo lo spirito delle nostre istituzioni o almeno delle nostre leggi di contabilità; imperocché abbiamo sempre ritenuto utile l'escludere le amministrazioni, agenzie, casse speciali, con avere una cassa sola sia per l'entrata sia per le spese dello Stato.

L'onorevole Relatore temeva poi che vi fosse un soverchio ritardo (e lo ripeté anche in due luoghi) nello assestamento delle contabilità, come anche fosse soverchiamente minacciata la condizione del proprietario per non esservi limite di tempo durante il quale si possano fare gli atti di esecuzione relativi alle subastazioni degli stabili e dei relativi giudizi d'ordine. Ma pregherei l'Ufficio Centrale di voler tenere a mente che l'articolo 30 dice espressamente « l'esecuzione sui beni mobili ed immobili nei modi prescritti nei precedenti articoli non potrà aver luogo che entro l'anno dalla scadenza della rata non soddisfatta; » quindi se il rimborso non si fa nell'anno non cessa certamente il credito dell'esattore, ma esso non ha più facoltà di procedere per questa via.

Pare dunque a me che la relazione in questa parte sia incorsa in un errore allorchando dice che non si seguiti l'esempio delle legislazioni nelle quali fu attivato il sistema di dare l'esatto per l'esatto, dacché noi troviamo che in esse o era escluso il privilegio del fisco sulla proprietà degli stabili, ovvero quando il privilegio

si estende anche alla proprietà dello stabile, allora riesce indispensabile prefiggere a chi è incaricato della esigenza un termine per intraprendere la subastazione degli stabili ed uno per il rimborso dell'esattore, come fa l'articolo 74 della legge pel Lombardo-Veneto.

Ora la legge del Lombardo-Veneto dà 6 mesi, e il nostro disegno di legge dà un anno. Io credo che questo secondo termine sia più comodo ai contribuenti stessi.

Avrei ancora parecchie osservazioni da fare perché potrei rispondere a quasi tutte le obiezioni che sono contenute nella relazione: ma non so se ciò sarebbe utile per ora alla discussione. Essenzialmente importa che io dichiaro qual è il mio modo di vedere sopra queste questioni. Però vi è ancora qualche appunto che a prima giunta potrebbe fare una certa impressione ed a questo mi pare di dovere ancora rispondere.

Si trova che l'art. 20 del progetto di legge è in contraddizione con quanto stabilisce l'art. 1988 del nuovo Codice. Questo restringe il privilegio del fisco per l'imposta fondiaria agli stabili del contribuente posti nel Comune, mentre quello lo estende invece a tutti gli immobili posseduti dal debitore nel territorio giurisdizionale del mandamento. Inoltre il nuovo Codice non accorda il privilegio sugli immobili, che per l'imposta fondiaria, mentre il progetto di legge lo estende anche alla imposta per la ricchezza mobile in onta alla natura di tale imposta, e con danno evidente dei terzi che precedentemente avessero acquistati su tali immobili privilegi ed ipoteche.

Ora, io debbo anzitutto osservare che per ciò che riguarda il privilegio del fisco se debba limitarsi all'imposta fondiaria dovuta nel comune piuttosto che nel mandamento, è naturale che nella prima redazione del progetto di Codice fosse detto che lo si dovesse restringere nel comune, imperocché la maggior parte di quelli che avevano preso parte a quella relazione avevano sotto gli occhi degli esempi in cui si ha un percettore comunale e non un esattore mandamentale. Ma voglia l'Ufficio Centrale notare che quando è dovuta una data imposta da un contribuente, vi ha una quota totale a carico suo a favore dell'esattore che è incaricato della riscossione. Ora quando il contribuente o non paga punto, o paga soltanto parte della quota, è difficile il dire sopra qual parte dei fondi del contribuente debba limitarsi l'azione del fisco.

Del resto io credo che se si prenda come unità esattoriale il mandamento piuttosto che il comune, la conseguenza delle osservazioni dell'Ufficio Centrale debba essere questa; che debba essere emendato il disegno di legge sul Codice (no, no) sostituendo la parola *mandamento* a *comune*.

Dal banco della Commissione. Mai più.

Ministro delle Finanze. Mi permettano, sono questioni le quali (*interruzione*)... Quando la legge stabilisce un solo esattore il quale è responsabile dell'esazione dell'imposta davanti al contribuente di tutto ciò

che è compreso nel mandamento, io non so se non debbano questi beni considerarsi come una cosa sola rispetto al debito totale. Capisco benissimo che se si vuole partire dal principio della compenetrazione dell'imposta nel fondo si potrebbero fare delle obiezioni, ma tutte queste obiezioni si possono anche fare quando si tratta di estendere l'azione del fisco per l'imposta non solo sul fondo su cui una speciale rata è dovuta, ma sopra tutti i fondi i quali sono compresi nel comune.

Dunque concluderò piuttosto che si dovrebbe emendare questa disposizione del Codice, locchè sarebbe compreso nella facoltà accordata dall'articolo 2 della legge con cui fu data al Governo facoltà di promulgare i codici.

Osserva ancora l'Ufficio Centrale che mentre il Codice limita il privilegio del fisco relativamente all'imposta fondiaria sopra gli immobili, in realtà si verrebbe colla legge ad estenderlo anche ad altre imposte, come l'imposta sulla ricchezza mobile.

Io potrei osservare sopra quest'argomento, che naturalmente prevarrebbe solo la regola generale, la quale sarebbe stabilita dal Codice, e quindi il privilegio del fisco reggerebbe solo per ciò che riguarda la imposta fondiaria e non per ciò che riguarda la imposta sopra i redditi della ricchezza mobile. Ed infatti non mi pare che la redazione dell'articolo 20 metta alcuna specie di ostacolo ad una interpretazione di questa natura, poichè ivi si parla in generale. Non si discorre ivi nè di fondiaria, nè di ricchezza mobile.

Pare quindi a me che se viene domani un Codice che dice: il privilegio vale solo per l'imposta fondiaria vuol dire che questo articolo 20, per ciò che si riferisce al privilegio, si dovrà applicare solo all'imposta fondiaria.

Io non posso quindi fare a meno di concludere come cominciava, anche per iscarico della mia responsabilità, che sopra una materia di così grave importanza io non prendo sopra di me il pericolo di mettere l'amministrazione in qualche condizione troppo difficile, motivo per cui insisto perchè venga in discussione il progetto di legge stato presentato dal Ministero.

Senatore Farina, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, *Relatore*. L'Ufficio Centrale nella sua relazione ha spiegato i principali motivi per cui non credeva di poter accogliere il progetto del Ministero, piacque al signor Ministro di andare esaminando alcuni di questi motivi e non sempre esponendoli nella complessiva loro significazione, ha creduto di combatterli.

Io mi proverò a dimostrare che i motivi esposti dall'Ufficio Centrale erano fondati, e che le risposte che vi sono state fatte non distruggono punto la efficacia delle obiezioni che l'Ufficio stesso ha mosso.

Il primo oggetto dell'Ufficio Centrale consiste nel dimostrare, come essendo stabilito l'obbligo agli esattori

di dare a tutto loro rischio e pericolo l'inesatto per esatto, in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione, e successivamente essendo stabilito all'articolo 46, che saranno per regolamento determinati tassativamente i casi, ed i modi del discarico degli articoli dei ruoli in relazione alle rispettive leggi, ciò implicava naturalmente che vi fosse una legge generale, la quale determinasse i casi, in cui si dovesse far luogo al discarico stesso dei contribuenti.

Evidentemente mancando questa legge, manca la base del discarico che si dice doversi fare a favore dell'esattore.

Dunque l'esattore sarà obbligato a pagare tutte le volte che per legge non vi sarà un discarico prefisso a favore dell'esattore medesimo. Sia pure che non in tutti, ma in alcuni paesi, per l'imposta fondiaria, esista una legge la quale determina i casi dei discarichi degli esattori; ma per l'imposta mobiliare questi casi di discarico determinati per legge non esistono.

Dunque per l'imposta della ricchezza mobile, l'esattore costantemente dovrebbe pagare, perchè non vi sono determinati per legge i casi in cui abbia luogo il discarico del medesimo.

L'articolo 46 dice che non si fa luogo a discarico se non quando è determinato per legge, ora questa legge non esiste; dunque è fuor di dubbio che l'esattore dovrà sempre pagare fino a tanto che questa legge non venga promulgata.

Non mi pare che l'onorevole signor Ministro abbia dimostrato che esista una legge la quale determini i casi di discarico dell'imposta della ricchezza mobile, e non esistendo, ed in alcuni paesi non essendo nemmeno determinati per legge i casi di discarico per l'imposta fondiaria, egli è chiaro che in tutti questi casi gli esattori sarebbero tenuti a pagare.

Dunque le osservazioni che a questo riguardo ha creduto di fare il signor Ministro non distruggono punto l'asserzione dell'Ufficio Centrale.

Ma l'onorevole signor Ministro ha soggiunto: Guardate che queste sono cose di poco conto. I Toscani dicono: *Alagio a' ma' passi*.

È vero che sono cose di poco rilievo quando si tratta d'imposta fondiaria, perchè sono rarissimi i casi in cui venga a cessare l'esistenza del fondo tassato. Vi sono, è vero, alcuni casi di corrosione, per esempio; ma in questi le leggi locali provvedono per sostituire fino ad un certo punto il Comune al pagamento della quota non pagata, e che sarebbe dovuta sul fondo corroso.

Gli altri casi che veramente si ridurrebbero o ad incendio, o ad avallamenti di montagne, per cui una parte di terreno restasse sepolta, e non si potesse conseguentemente più esigersi l'imposta, sono assai rari, e quindi riguardo ad essi l'onorevole signor Ministro diceva opportunamente che non si dovesse protrarre la discussione della legge per casi che succedono assai di rado.

Ma l'onorevole Ministro potrà dire lo stesso riguardo alla ricchezza mobile?

L'istessa natura della ricchezza mobile presenta un

quantità di casi, per cui manca la base sulla quale l'imposta deve essere percepita: e questi casi sono assai più numerosi che non siano quelli per cui manca il fondo su cui si percepisce l'imposta fondiaria.

Metta tutte le disgrazie commerciali, tutti i fallimenti, tutte le perdite di bastimenti, ed una quantità di casi che è inutile che io vada enumerando uno ad uno e che colpiscono la ricchezza mobile, e che o distruggono la ricchezza intieramente, o la fanno passare da una mano nell'altra, e vedrà quanto numerosi siano i casi nei quali la sostanza sulla quale si debbe percepire l'imposta, o cessa totalmente d'esistere o non è più presso colui che è indicato come debitore dell'imposta medesima.

Per conseguenza è evidente che i casi di quote inesigibili in fatto di ricchezza mobile, sono di necessità immensamente più numerosi di quelli della ricchezza stabile.

Ma vi ha di più.

La legge come venne attuata, se non votata (perchè veramente nella votazione della legge non ho visto alcun articolo, che portasse che tutti, anche quelli che non hanno nessuna quota di ricchezza mobile, debbano pagare) fa pagare indistintamente a tutti gl'individui, almeno la quota minima.

Si pretese d'interpretare a questo modo la legge, ossia s'è introdotto nel regolamento una disposizione che la interpretava a questo modo; ed è un fatto che ora tutti, anche i nulla tenenti, ed i più poveri (non dirò gl'indigenti) sono portati sui ruoli della ricchezza mobile.

Quindi è chiaro che una quantità di queste persone, quando si tratterà di pagare, non pagheranno, perchè non hanno nessuna paura di dovere ciò fare forzatamente; essi non hanno mobilio; il pochissimo vestiario, che possiedono è per le leggi vigenti escluso dalla esecuzione; per conseguenza non corrono pericolo che si tolga loro cosa alcuna, epperò non pagano.

Ma bavvi ancora di più. Molti di questi poveri, specialmente nelle provincie montuose si trasportano in altre provincie non avendo nè casa nè tetto proprio, e vivendo nelle stalle alla meglio.

Che cosa si prenderà a costoro? Tutte queste quote diventeranno dunque necessariamente inesigibili. Perciò se si può dire essere di poca importanza la questione delle quote inesigibili relativamente agli stabili, non vi ha nessuno, credo io, che possa negare che dessa acquista una importanza grandissima relativamente all'imposta sulla ricchezza mobile.

L'onorevole Ministro ci disse, che egli pure aveva previsto questo inconveniente e che nelle disposizioni di riforma finanziaria, che aveva presentato al Parlamento, bavvi un articolo nel quale si dà facoltà al Governo di provvedere con regolamento al discarico dell'imposta di cotali individui.

Io confesso che questo mi pare veramente strano: perchè non so capire come si possa colle norme costi-

tuzionali disobbligare per regolamento uno che è obbligato al pagamento dell'imposta per legge.

Confesso che ciò riesce a me assai difficile ad intendersi, perocchè ho sempre udito dire che le cose debbono essere disfatte colle stesse norme colle quali si fanno.

Se dunque è necessaria la votazione e l'approvazione del Parlamento per obbligare al pagamento dell'imposta, necessariamente ci vuole una votazione del Parlamento per esonerare, e questa delegazione al potere esecutivo mi pare in opposizione colle norme generali e colle prescrizioni dello Statuto.

Del resto, quando la relazione fu fatta, non si sapeva che si volesse proporre simile legislativa disposizione al Parlamento, ed anche al presente essa non è ancora convertita in legge; quindi non può servire di base ad un sistema che si fondi sulla medesima.

L'onorevole Ministro esaminando la relazione dell'Ufficio Centrale, credette che la stessa avesse proposto un sistema di una cassa colla quale si rimborsassero le somme non esatte e che gli esattori devono sborsare.

Ma il signor Ministro ha preso abbaglio dicendo che l'Ufficio ammise questo principio; esso si limitò ad osservare che il Ministro trovava buono il principio di dare il non riscosso per riscosso, l'inesatto per l'esatto, perchè con questa legge ad epoche determinate si è certi di avere ogni anno una somma determinata. Ora che cosa ha detto l'Ufficio?

Badate che tale vantaggio cessa se voi non avete questa cassa, perchè se fate il discarico direttamente agli esattori e conseguentemente ai ricevitori, è chiaro che essi di tutta la somma di cui sono scaricati, non fanno il versamento. Dunque se voi dovete, a luglio, ricevere dall'esattore A 200 lire, se l'esattore ha 20, 30, 50 lire di discarico, non ne dà più che 180, 170, 150, cioè quant'è precisamente la differenza che corre fra la somma totale e quella della ritenuta di cui gli date diritto accordandogli il discarico.

Non è dunque un sistema che abbiamo messo avanti noi; ma è quello che abbiamo creduto necessario per poter conservare il principale vantaggio del sistema che hanno proposto i signori Ministri, e per avere effettivamente quel risultato che essi stessi avevano creduto di ottenere. Ed a questo riguardo abbiamo convalidate le nostre osservazioni coll'esempio appunto di ciò che si è fatto in Lombardia, ove questo sistema vigeva.

Abbiamo inoltre detto, che volendo ammettere questo sistema, fosse necessario fissare un limite di tempo, oltre il quale non si debbe estendere la responsabilità dell'esattore.

E qui badando a ciò che avviene costantemente nei giudizi d'ordine che sono protratti per molti anni per dar tempo a tutte le parti che hanno diritti di poterli far valere, e trattandosi di giudizi soggetti ad appellazioni e ad incidenti e lungaggini di cui è inutile qui tenere discorso, appunto si diceva: ma allora quando voi volete obbligare l'esattore a promuovere questi giu-

dizii, bisogna che prefiggiate un termine, entro il quale, se l'esattore non ha potuto esigere la somma che avrebbe dovuto esigere, sia discaricato dall'obbligo di attendere la fine dei giudizi medesimi, perchè altrimenti non finirebbe mai più il conto delle quote inesatte da questi esattori, da questi ricevitori, e tali quote inesatte resteranno sempre in sospeso. Anche questo mi pare cosa dell'ultima evidenza.

L'onorevole signor Ministro ci fece notare che vi è un articolo nel quale è detto, che gli esattori debbono dare queste questioni finite dentro l'anno, e che hanno perciò un anno di tempo, mentre in Lombardia non avevano che sei mesi.

L'onorevole Ministro qui ha preso un abbaglio. In Lombardia cosa si è detto? si è detto quello che si poteva dire; si è detto che i ricevitori entro sei mesi dovevano intraprendere la lito. Ma volete voi prefiggere ai tribunali che debbano finire i giudizi d'ordine entro l'anno? Questo è impossibile. Chi ha qualche pratica di giudizi d'ordine non si metterà mai in capo di stabilire questa cosa.

Dunque è evidente che voi potete bensì prefiggere l'epoca entro la quale l'esattore debba incominciare gli atti esecutivi contro il debitore, ma non mai l'epoca in cui debba finire il giudizio d'ordine. Quest'epoca è impossibile col nostro sistema di procedura il poterla determinare. Dunque ecco perchè abbiamo combattuto anche questa disposizione, perchè cioè abbiamo veduto che il caso è affatto diverso, che cioè si può ben dire: dentro la tal'epoca voi esattore dovete cominciare gli atti; ma il voler prefiggere quando debbano essere finiti, sarebbe un fare violenza ai tribunali, e sicuramente questa non è l'intenzione del signor Ministro, perchè questa violenza ridonderebbe poi in ingiustizie e danni a carico dei singoli interessati.

Un altro punto di dissenso fra il Ministero e l'Ufficio Centrale è quello circa all'estensione del privilegio.

L'articolo della legge attuale è contrario alle disposizioni del Codice che abbiamo votato, su due punti principali: uno perchè attribuisce il privilegio sugli immobili indistintamente, tanto per i debiti della ricchezza mobile come per i debiti della ricchezza territoriale; l'altro, perchè mentre il Codice restringe il privilegio per l'imposta fondiaria ai beni posti nello stesso Comune, il progetto di legge attuale lo estenderebbe a tutti i beni posti nello stesso Mandamento, o circolo d'esazione che dir si voglia.

Anzi tutto io debbo far osservare, che per evitare la prima obiezione riguardante il privilegio che la nuova legge per l'imposta relativa all'esazione dei redditi dell'imposta mobiliare estende sugli immobili, il signor Ministro ha creduto di osservare che le espressioni della legge sono generiche; che comprendono un caso e l'altro: i casi della legge sono due, cioè quello del-

l'imposta fondiaria e quello dell'imposta mobiliare, che è una specie d'imposta, dirò così, personale.

Ora la legge dice: per questi casi voi avete questo privilegio prima sui mobili e dopo sugli stabili di tutto il Mandamento; evidentemente dunque la disposizione come sta è in contraddizione colla disposizione del Codice, e vi è in contraddizione doppiamente in quanto che estende anche al Mandamento il privilegio che il Codice restringe al solo Comune. L'onorevole signor Ministro ha creduto trovare una buona ragione a questa disposizione, dicendo che il circolo d'esazione si estende, generalmente parlando, a tutto il Mandamento; ma egli ha considerato semplicemente l'esattore, non il debitore.

Le quote inesigibili chi le paga? Tutto il Mandamento? No, Signori, in generale il Comune; dunque il debitore è il Comune; come si vuole confondere i debiti di un Comune con quelli dell'altro? Quindi se ciò si voglia fare ne deve nascere una perturbazione nell'organizzazione generale delle leggi delle imposte, perchè le quote inesigibili non sono pagate dal Mandamento che fin qui non ebbe esistenza finanziaria; il Comune ha un'imposta il Comune è corpo morale, il Comune fa i ruoli, e non si confondono i ruoli di un Comune con quelli dell'altro; il Comune ha un'esistenza economica da noi come l'ha la provincia, ma il Mandamento non l'ha; e se noi mettiamo insieme questi debiti diversi vedrà, l'onorevole signor Ministro che ne viene una perturbazione economica gravissima. Dunque anche in ordine a ciò io credo che non si possa accettare il progetto del Ministero.

L'onorevole Ministro ci dice infine: ma badate che in quanto al privilegio sugli immobili per l'imposta mobiliare, venendo pubblicato il Codice che restringe questo privilegio semplicemente per l'imposta fondiaria, sarà naturalmente ristretto l'effetto di quest'articolo. Ma quando anche ciò si voglia ammettere, resterà sempre la contraddizione fra il debito del Comune e quello del Mandamento.

Per altra parte io non mi estenderò nel far vedere una quantità di altre disposizioni, che non sono in armonia colle leggi generali dello Stato; dirò solo che, stando per esempio alle disposizioni le quali sono concepite nella legge attuale, si potrebbe dare un sequestro anche sulle rendite del Debito Pubblico; ed anche questo è un caso gravissimo, che creerebbe una grave complicazione, la quale il signor Ministro pel primo dovrebbe evitare.

Io confesso che mi preoccupo moltissimo delle osservazioni dell'onorevole signor Ministro, il quale dice: « ma badate che se non mi date una qualche legge, io resto in certo modo disarmato per l'esazione dell'imposta della ricchezza mobile. »

Ebbene, io credo che quest'ostacolo si potrà superare.

L'esecuzione delle leggi in genere è attribuita al potere esecutivo: la legge è stata votata, e se il potere esecutivo la fa eseguire anche con un regolamento, io non credo che assolutamente esca dai limiti dei suoi

poteri e farà poi convalidare a suo tempo questo suo regolamento dal Parlamento, quando questo sarà riaperto; ma intanto fino a che non si tratta che di eseguire una legge non credo, ripeto, che il potere esecutivo esca dai suoi limiti, e lo credo tanto meno in quanto che vedo che lo stesso signor Ministro sostiene lo stesso principio; ed in che modo? Dicendo: ho creduto di poter esentare per Decreto Reale quelli, che credevo dovessero essere esentati.

Se dunque il signor Ministro ha creduto poter distruggere la legge con un Decreto Reale, tanto più lo può per eseguire la legge dal Parlamento votata, e che espressamente tale facoltà gli conferisce.

Dopo ciò non tarderò ulteriormente il Senato.

L'Ufficio Centrale unanime non ha creduto di poter accettare questa legge, non solo per i motivi, che io son andato affacciando, ma anche per tutti gli altri indicati nella relazione dell'Ufficio stesso.

A molte altre disposizioni che veramente dire si possono strane accennò l'Ufficio; come per esempio a quella dell'esecuzione, in forza della quale gli esattori sono obbligati a fare una quantità di pignoramenti per la quota minima della ricchezza mobile col corrispettivo di un centesimo per ciascun pignoramento; disposizione questa che si può bene scrivere nella legge, ma con quale scopo? Con quale risultato?

Il risultato sarà che gli esattori calcolando di dover perdere una data somma su questi pignoramenti, naturalmente rincareranno l'opera che prestano, perchè sanno di andar soggetti a spese di cui non possono chiedere il rimborso.

L'Ufficio dunque, non ha creduto che nel complesso attuale delle cose, ora che sta per uscire un Codice, che deve stabilire le basi fondamentali, da cui deve questa legge essere retta, non ha creduto, dico, che fosse opportuno di statuire una legge che fosse in opposizione colle norme fondamentali, che questo Codice sta per determinare; egli quindi ha presentato un ordine del giorno, col quale, invita il Ministero a riproporre questo progetto di legge sulle basi del Codice stesso, e quando questo Codice sia compiutamente, dirò così, formato, per far sì che il complesso della nostra legislazione finanziaria sia consentaneo ed in armonia con quello.

Se si dovesse entrare nel sistema degli emendamenti, il Senato vede che ciò equivarrebbe al rigetto della legge, perchè in questo momento non sedendo l'altra Camera, il Governo troverebbesi sempre nello stesso imbarazzo di non aver legge alcuna.

Quanto poi all'emendare, sotto il punto di vista dell'Ufficio Centrale, riesciva cosa impossibile, perchè si sarebbe dovuto rifare un nuovo progetto, e non semplicemente emendare quello statoci presentato. L'Ufficio quindi ha creduto che in questo stato di cose l'espedito più opportuno potesse essere quello di dire: si fanno presenti questi inconvenienti, si fa presente che il Codice che sta per pubblicarsi cambia le basi della legge

attuale, e perciò quando questo Codice sia pubblicato, allora il Ministero potrà più opportunamente presentare una nuova legge.

Non si può disconoscere che quando si tratta di privilegi specialmente sugli immobili, bisogna mettere tutte le disposizioni delle leggi civili in relazione fra loro, perchè se non si determina questa relazione dei vari interessati nei privilegi reali ed immobiliari ne verranno conflitti che potranno a taluni riuscire dannosissimi.

Si immagini per esempio il caso di una grossa quota d'imposta mobile; questa non è iscritta; domani supponiamo sopra un fondo di cinque o sei mila lire di valore un negoziante lassato per grossa somma di ricchezza mobile, fa male i suoi affari, non è in caso di pagare l'imposta; l'esattore gli espropria il fondo; quelli che avevano un privilegio su questo fondo, quelli che avevano un'ipoteca, saranno postposti al fisco; e così ci sarebbe una perturbazione generale nelle relazioni economiche. Per tutti questi motivi e per gli altri ancora che sono accennati nella relazione, l'Ufficio Centrale è venuto nel pensiero di proporre l'ordine del giorno di cui è cenno al fine della sua relazione.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze insiste perchè si voti la legge attuale. Quale sarebbe l'effetto di questa votazione? Quando si pubblicherà, e ciò sarà fra breve, il Codice civile, le basi su cui questa legge si fonda, i privilegi che questa legge determina, saranno mandati a vuoto; onde noi avremo fatto una legge perturbatrice di un gran numero di interessi economici, la quale per se stessa non sarà destinata a durare che pochissimo tempo.

In vista di queste circostanze l'Ufficio Centrale è agli ordini del Senato, ma dichiara che gli è impossibile assolutamente l'acconciarsi ad emendare la legge che è proposta, e che se il Senato crede di volerla, egli respinge da sé ogni responsabilità a questo riguardo ed assisterà senza prender parte alla discussione.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io risponderò subito all'ultime parole dell'onorevole relatore. Si è avuto sventuratamente qualche esempio di Commissioni che non continuarono ad adempiere al loro mandato; ma io non credo sia conforme alle leggi vigenti in un corpo legislativo che una Commissione quando ha ricevuto un incarico, possa astenersi dal prender parte alla discussione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Io non credo che quando sia chiesto il suo avviso, esso possa rifiutarsi di darlo.

Senatore Alberti. L'abbiamo già dato.

Presidente. Prego di non interrompere l'oratore.

Ministro delle Finanze. L'Ufficio Centrale ha detto che crede questo progetto di legge debba essere rimandato al Ministro, ed il Ministro dice qui le ragioni

per le quali crede anzi che il Senato provveda utilmente alla cosa pubblica discutendo questa legge; ne ripeterò qualcuna di queste ragioni.

Anzitutto risponderò alle obiezioni mosse dall'onorevole relatore, il quale dice: questa legge s'informa a principii che sono in opposizione al Codice civile, e tutto questo per questa materia dei privilegi, perchè l'art. 20 quando si dovesse applicare ad ogni specie di imposta, avrebbe per effetto di dare al fisco il privilegio sul fondo non soltanto per l'imposta fondiaria ma anche per quella sui redditi della ricchezza mobile.

Ma io chiedo se quando si legga l'art. 20, e si supponga che dopo questo art. 20 sia stato pubblicato un Codice il quale limiti il privilegio del fisco all'imposta fondiaria gravante questi terreni del proprietario nel Comune, o nel mandamento, domando io se quest'articolo 20 sia in opposizione a questa disposizione del Codice. Io confesso di non saperla vedere, e credo che se il Senato prende a considerare la questione vedrà che l'art. 20 appunto per essere redatto in termini generali... (*interruzioni*). Capirei le obiezioni, se vi fosse una disposizione speciale, la quale parlasse appunto dell'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile, e capirei come pronunciandosi allora il Codice nel senso che dice l'onorevole Farina, e come credo anch'io debba essere, capirei anch'io che il Codice sarebbe in opposizione a questa legge. Ma egli è evidente che l'articolo 20 redatto come è, è articolo generale, e che la redazione del nuovo Codice non farebbe altro che eliminare da quest'articolo 20 il privilegio per le altre imposte sui fondi.

Io quindi credo che non regga questa obiezione principale.

Ne ha messe innanzi alcune altre l'onorevole Relatore; per esempio questa, che l'art. 16 di questo progetto di legge lasci luogo al pignoramento dei redditi nominativi del contribuente sopra la rendita pubblica.

Ma anche questo è proprio un modo d'intendere le cose, presso a poco come per l'articolo 20, diverso da quello che io ho sempre udito doversi fare, allorchando vi è una legge speciale, la quale come quella del debito pubblico dice positivamente che queste rendite sono inesquestrabili. Io non veggio come sia qui espressamente derogato a questa legge cardinale del debito pubblico.

Io credo che chiunque, privato o tribunale prenda a considerare questa materia, non può a meno di riconoscere che rimane sempre intatta la disposizione della legge organica relativa al gran libro del debito pubblico, la quale mantiene l'inesquestrabilità delle rendite sul gran libro.

L'onorevole Relatore aggiungeva; ma vedete, questa materia delle quote inesigibili è una materia gravissima, specialmente per la imposta sulla ricchezza mobile, e per le quote minime le quali sono pagate dal maggior numero.

Ora, io dico, questa è appunto una ragione perchè

si adotti un disegno di legge sulla percezione dell'imposte; è appunto una ragione, perchè si adotti il principio del non scosso per riscosso; imperocchè se l'onorevole Relatore prevede tante difficoltà nella riscossione di queste imposte, quando sia fatta per opera di uno, il quale ha la responsabilità di ciò che riscuote, io non so capire come *a fortiori* non vi sarebbero tante maggiori ragioni per temere delle perdite, quando questa esazione si dovesse fare, per esempio, con l'opera di un impiegato. Questi naturalmente non ha la stessa responsabilità sulle sostanze proprie, che ha l'esattore per appalto; il quale risponde per scosso e non scosso deve del suo alla scadenza soddisfare a queste quote.

L'onorevole Relatore diceva ancora; quali disposizioni sono queste che voi proponete, per cui si dia facoltà al potere esecutivo di derogare a ciò che è stabilito per legge? La legge stabilisce certe regole, e voi volete derogare a queste regole col mezzo di provvedimenti dettati semplicemente dal potere esecutivo. Ma io credo che in tutte le legislazioni d'imposta si sia riconosciuta la necessità di dover provvedere alle quote inesigibili: per lo più la stessa legge d'imposta stabilisce le norme secondo cui si regolano questi casi d'inesigibilità.

Io non credo che sia una domanda tanto fuori del ragionevole il chiedere che su questo punto, massime in questi primi tempi dell'applicazione di una imposta così nuova come quella della ricchezza mobile si accordi la facoltà di poter prendere in proposito quei provvedimenti che siano consigliati dal quotidiano esame delle questioni.

Finalmente non posso a meno di far osservare al Senato (se mi permette di dire la mia opinione così senza ambagi), che io trovo singolare il procedimento dell'Ufficio Centrale.

Un Ministero, Signori, propone un progetto di legge, una legge che ha dato luogo a molte discussioni, all'emanazione di molte idee. Attualmente in fatto di esazione d'imposte abbiamo sette e più leggi vigenti nel Regno, non conto poi i regolamenti che sono anche più numerosi, epperò per prendere un provvedimento relativo alla materia bisogna consultare una mezza biblioteca. Ebbene è avvenuto questo fatto notevole che quasi tutti i rappresentanti delle varie parti del Regno hanno espresso il convincimento profondo che in materia di leggi di esazione d'imposte la migliore è quella che vige nel loro paese.

Ciò provverebbe tra le altre cose come queste leggi siano più popolari di quello che talvolta si crede, ma è avvenuto questo fatto nell'altro ramo del Parlamento, mi sia lecito di chiamar le cose col loro nome: i Piemontesi dissero che era meglio vi fosse un esattore pagato dal Governo per riscuotere le imposte: abbiamo udito i Lombardi dire, l'imposta si riscuote magnificamente col sistema dell'appalto, alla dovuta scadenza, si è presa l'abitudine dell'esattezza, è quello il miglior sistema; i Napoletani non capivano neppure che si

potesse rinunziare al sistema dei percettori e ricevitori generali.

Tutto questo abbiamo udito, e sono stati infatti proposti varii disegni di legge: l'uno voleva che si avesse un esattore governativo; un altro che si avesse un appaltatore; un terzo che si avesse un esattore comunale; un camerlingo; che si facesse addirittura il Comune responsabile dell'esazione delle imposte; che lo Stato non dovesse far altro che ripartire le sue imposte sopra i 7720 Comuni del Regno; che ciascun Comune pensasse alla esazione delle imposte; sono venuti innanzi tutti i sistemi possibili e tutti sono stati calorosamente sostenuti.

Ora che fa l'Ufficio Centrale?

Dice, tutto il progetto non ci pare che vada bene quindi rimandiamolo al Ministero che studi.

Io prego il Senato di voler prendere un partito; dica recisamente se crede che il sistema dello scosso è non scosso sia o non sia accettabile; ne proponga la reiezione, cioè lo capisco, ma...

Senatore **Alfieri**. Così incarnato questo sistema non lo ammettiamo.

Ministro delle Finanze. Si dica se sia da preferirsi il sistema degli appaltatori, ma un partito debbe essere preso. Coll'ordine del giorno proposto dall'ufficio Centrale il Ministero ne saprebbe quanto prima sul modo di vedere del Senato intorno a questa spinosa materia.

Quanto a me, Signori, sono costretto di ripetere quanto già dissi nell'altro ramo del Parlamento: ed è che vi prego di provvedere alla unificazione di questo ramo di servizio; io andrei al segno di chiedere che si mettano in un cappello le sette leggi d'esazione di imposte ora vigenti nelle varie parti d'Italia, e se ne estragga a sorte una la quale si applichi poi a tutto il Regno.

Io ho necessità di norme, e prego il Senato di volere prendere una deliberazione in proposito, esprimendo a quale sistema intenda dare la preferenza.

L'altro ramo del Parlamento ha creduto che fosse da preferirsi il sistema dell'esattore mandamentale col sistema dello scosso e non scosso, ed io prego il Senato di volersi pronunziare, affinché il Ministero non rimanga nella medesima incertezza, e non si rinnovi l'accaduto, che un progetto di legge fu presentato da me nell'altro ramo del Parlamento sino dal 1862; poi fu ritirato per essere modificato dal mio successore; subì ancora altre modificazioni per i lavori della Commissione della Camera, e ancora, secondo l'Ufficio Centrale non si sarebbero fatti studi sufficienti.

L'altro ramo del Parlamento si è pronunziato sul principio, ed ha di più formulato questo progetto che si attiene al sistema dell'esattore mandamentale pagato ad aggio, il quale non sia impiegato governativo e debba rispondere del non scosso come se fosse stato scosso.

Io non posso a meno di ripetere che importa grandemente che il Senato deliberi in proposito.

L'onorevole Relatore dice poi: se non potete altri-

menti provvedere per la riscossione delle imposte sopra i redditi della ricchezza mobile, si tratta in fin dei conti di amministrazione, vedete di provvedervi con Decreto Reale salvo poi ad ottenere dal Parlamento la sanzione che potesse occorrere. Ebbene se fosse necessario il venire anche per questa via, l'onorevole Relatore intenderà benissimo come importerebbe assai al Ministero il conoscere almeno il principio informatore delle disposizioni da prendersi.

Quindi io non posso a meno di pregare questo illustre Consesso acciò incominci la discussione e faccia manifesti i principii secondo i quali esso crede che debba amministrarsi la riscossione delle imposte.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Le mie osservazioni non hanno per oggetto il sistema generale della legge, la quale nella maggior parte delle sue disposizioni mira ai rapporti tra l'erario pubblico e gli esattori incaricati della percezione dei tributi. A questo riguardo io non pretendo di portare lumi in una discussione che, come osserva l'onorevole Ministro delle Finanze, ha già esercitato l'ingegno di persone le più competenti e presentò sistemi talmente divergenti da far rimanere in forse della preferenza a darai. Non vedo altronde che l'Ufficio Centrale abbia per tale effetto espresso un'opinione formale in favore nè contro un sistema più che un altro.

Il mio scopo è molto più limitato e riguarda un punto sul quale insiste molto l'Ufficio, quello cioè che riflette le relazioni giuridiche, direi, tra il percettore il quale deve risarcirsi delle anticipazioni fatte al Tesoro ed il debitore dei tributi. Mi pare che a questo riguardo tutto il cardine del ragionamento dell'onorevole Relatore consista in ciò, che sia da temere che questa legge che si sta discutendo si trovi in contraddizione coi principii che sono consegnati nel Codice, che dovrebbe andare in vigore, e che quindi sarebbe cosa irragionevole sanzionare un sistema che andasse incontro a siffatto scoglio. Se le cose fossero in questi termini, il Senato potrebbe veramente essere molto esitante nello accogliere le premure dell'onorevole Ministro delle Finanze.

La considerazione però da cui parte l'Ufficio non mi sembra esatta; altre sono le relazioni contemplate nel Codice, parlando dei privilegi relativi ai tributi, ed altre sono le relazioni contemplate in questa legge. Ivi sono contemplate le relazioni dell'esattore col debitore del tributo, nel Codice quello che forma il precipuo oggetto, è il determinare i privilegi; ora i privilegi sono le relazioni che passano tra gl'interessi dei rispettivi creditori. La legge può stabilire un modo di procedere verso il debitore, ma questo non pregiudica per nulla la sanzione che il Codice civile contenga relativamente al privilegio dell'erario pubblico in ordine ai tributi e per conseguenza dell'esattore che rappresenta l'erario.

Si comprende perfettamente che la legge proposta

presenta il mezzo con cui deve provvedersi l'esattore verso il suo debitore, e tale mezzo dev'essere determinato in modo positivo da questa legge, onde rendere possibile nel più breve termine il rimborso dell'esattore; ma un tale sistema è distinto per propria natura da quelle determinazioni che contenga il Codice civile riguardo al privilegio del pubblico Erario.

Certamente il Codice nell'accordare questo privilegio deve determinare ad un tempo l'estensione maggiore o minore che debba avere relativamente ai beni che ne possono essere colpiti.

La legge accordando un privilegio stabilisce per solito anche altre limitazioni. Secondo il Codice Albertico per esempio l'esattore non ha privilegio se non per l'annata scorsa e l'annata corrente; ma queste disposizioni relative unicamente agli effetti che produce il privilegio dell'Erario, di cui gode l'esattore dei tributi, non hanno che fare con la questione attuale: la quale sta nel sapere se l'esattore debba avere un mezzo di procedere verso il debitore del tributo: per conseguenza deve stabilirsene il modo nella legge stessa, poichè è naturale che la legge la quale determina che l'esattore sia contabile dello scosso come del non scosso, debba pur dargli un mezzo efficace per rimborsarsi delle anticipazioni fatte. Ma la legge che stabilisce questo non esce punto dai suoi limiti, non intacca punto le disposizioni che possono esistere nel Codice civile.

Tanto mi premeva di osservare per togliere quell'equivoco che vi poteva essere a questo riguardo, e per dileguare l'apparenza di una difficoltà insormontabile alla quale si appoggiava l'Ufficio Centrale onde opporai alla discussione di questa legge.

Presidente. La parola spetta al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Risponderò più brevemente che sarà possibile alle obiezioni che mosse all'Ufficio Centrale l'onorevole signor Ministro.

Il signor Ministro accusa d'incostituzionale, o poco meno che tale, il procedere dell'Ufficio Centrale. Il procedere dell'Ufficio specialmente in materia di finanze non è nuovo.

Qualunque volta questo ramo del Parlamento fu chiamato ad emettere disposizioni le quali implicavano l'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento, ha sempre creduto di doversi astenere.

Il presente progetto di legge porta il principio di dare l'inesatto per esatto. Il complemento di questa disposizione è questo: o istituire una cassa che provveda a questa mancanza di quota, col rimborsare l'esattore delle quote inesatte, o determinare i casi in cui si devono fare discarichi, ed entrambi questi casi entrano in materie delle quali l'iniziativa è riservata all'altro ramo del Parlamento.

Noi dunque non abbiamo in genere rigettato un principio nè ammesso un altro principio; abbiamo detto che il complemento del principio che voi, signori Ministri mettele innanzi, è duplice, ma che tanto nell'uo-

modo come nell'altro implica la prerogativa della Camera elettiva.

Ora in questo stato di cose io credo che fossimo forzati ad agire siccome abbiamo agito. Detto ciò, passerò alle altre osservazioni fatte dal Ministro relativamente all'applicazione della legge.

L'onorevole Ministro ha detto: voi sbagliate quando diceste che se non si riforma la legge, la rendita del debito pubblico sarà sequestrabile; voi sbagliate: questa è una legge generale, e quella è una legge speciale, non si deroga con una legge generale ad una legge speciale.

Prima di tutto osservo che quando non vi sono disposizioni contrarie, la legge posteriore deroga alla legge anteriore, e ciò è tanto vero che l'articolo finale di questa proposta di legge stabilisce che è derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

È quindi evidente che questa disposizione deroga alla precedente. Ma mi si dice: questa è una legge generale; ma no, signor Ministro, è una legge speciale tanto l'una come l'altra, perchè qui non si dice in generale che ai debitori saranno sequestrate le rendite del debito pubblico; si dice che i soli creditori di imposte potranno sequestrare le rendite in generale, e quindi anche quelle del debito pubblico; quindi ripeto, che non è una legge generale, ma una legge speciale per le tasse dirette, la quale deroga ad una legge speciale anteriore.

Ma se il suo argomento non stesse, reggerebbe ciò che ha detto un momento prima, perchè il Codice non derogherebbe a questa legge che si vuole adottare.

L'onorevole signor Ministro ha parlato della facoltà che avrebbe di derogare per regolamento alla disposizione di legge relativamente alla quota inesigibile.

Io non posso che ripetere quello che ho già detto, che fino ad ora questa legge non esiste, e non si può nel supposto di una legge futura intanto votare ciò che sarebbe la conseguenza della legge medesima.

Quando la legge sarà legge, allora avrà il Ministro questa facoltà, finora non l'ha. Dunque sta che non si può dedurre la conseguenza di cosa di cui non si è ancora nè adottato nè accettato il principio.

L'onorevole signor Ministro soggiunse ancora: se voi non accettate questa legge io sarò obbligato ad estrarre a sorte fra le 7 leggi dello Stato una, per potere esigere le imposte. Rispondo all'onorevole signor Ministro; purchè la legge che estrarrà a sorte sia coerente, come lo sono tutte quelle che sono in vigore, e non faccia l'accostamento di *humano capiti cervicem pictor equinam*, siccome ha fatto nel suo progetto, io ne sarò lieto perchè questa legge sarà da preferirsi a quella che è attualmente proposta, nella quale abbiamo visto disposizioni che non si possono attuare che colla legislazione Austriaca, messe insieme a disposizioni che hanno la loro base necessaria nel sistema della legis-

lazione Francese ed italiana che parte da principii tutt'affatto diversi: avremo adunque con qualsiasi delle leggi previste qualche cosa di coordinato, mentre qui abbiamo un accozzamento di disposizioni che non sono messe sufficientemente in armonia fra di loro.

Del resto che questa legge sia stata votata nell'altro ramo del Parlamento, è certamente ottima cosa; ma non credo che per questo non si debba tener conto delle obiezioni che noi abbiamo fatto, delle contraddizioni che abbiamo riscontrate; e soprattutto che non dobbiamo pronunciarci su materia riservata precisamente alla iniziativa dell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Senatore Pinelli credette di far sparire tutte le difficoltà, stabilendo una diversità fra il privilegio del fisco ed il privilegio stabilito nella legge attuale; egli ha ammesso che l'esattore rappresenta l'erario; ma dopo ammesso questo principio, voleva pure che il privilegio suo fosse diverso da quello del fisco.

Questo doppio privilegio io son forzato a dire all'onorevole preopinante che non esiste né punto né poco; e se egli mai lo volesse fare esistere, gli risponderei che la pubblicazione del Codice lo farebbe cadere; perchè io finora nel Codice trovo rammentato quello dell'esattore.

In questo caso la conseguenza quale sarebbe?

Sarebbe che l'esattore non avrebbe il privilegio del fisco che gli nega l'onorevole preopinante, non avrebbe l'altro che gli nega il Codice, quindi resterebbe senza privilegio alcuno.

Ecco la conseguenza del sistema proposto dall'onorevole Senatore Pinelli al quale non credo che il Senato voglia far eco.

Dopo tutto ciò, lo ripeto, io credo che sia minor male che il signor Ministro rimettendo la scelta delle leggi al caso come ha indicato, ne estragga una la quale sia coerente in tutte le sue parti, e la mandi per Decreto Reale ad esecuzione, che l'attuare una legge, alcune parti della quale sono in perfetta contraddizione fra di loro, e in cui sono deduzioni che partono da principii non sanciti nella legge.

Io ho accennato alle contraddizioni che vi sono col Codice civile, alle contraddizioni che vi sono col Codice di procedura civile, di modochè tutta la parte che riguarda il procedimento contro i debitori bisognerebbe lasciarla indietro dal primo articolo fino all'ultimo.

Dunque questa legge non è in relazione col Codice civile, non è in relazione col Codice di procedura civile, non è in relazione colla legge fondamentale del credito pubblico, non è in relazione colle leggi fondamentali dei Comuni, non è in relazione colle leggi fondamentali dei Mandamenti, non è coordinata con nessuna delle leggi dello Stato che sono state in gran copia recentemente votate.

In questo stato di cose mi pare che il signor Ministro nella sua saviezza saprà aspettare che tutte queste leggi che sono state adottate in massima, ma che non sono

ancora specificate in tutte le loro disposizioni, sieno definitivamente sancite.

Aspetti questo momento per presentare un progetto di legge anzichè farne adottare uno, che il giorno dopo che verrà emanato, avrà una quantità di disposizioni che cesseranno di avere effetto e creeranno imbarazzi gravissimi; giacchè quando in una legge vi ha un articolo che si può eseguire, ed un altro che non si può eseguire s'ingenerano stracchiature, contraddizioni, disturbi d'ogni sorta. Non posso quindi che persistere nella deliberazione che l'Ufficio mi ha dato l'incarico di presentare a questo riguardo, deliberazione che lascia piena facoltà al Ministro di provvedere come meglio crede, e che d'altra parte non ci mette nella posizione di dover venire a votazione su punti, l'iniziativa dei quali a noi non è riservata.

Pertanto l'Ufficio persiste nelle sue conclusioni.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Pinelli. Ho chiesto anch'io la parola.....

Presidente. L'aveva chiesta prima il Senatore Martinengo; e il Senatore Pinelli l'avrà dopo.

Senatore Martinengo G. Due brevissime osservazioni intendo sottoporre al Senato.

La prima si è per rettificare, o se non per rettificare, certamente per chiarire una dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Egli ha detto, che ciascun paese trova ottime le sue leggi per la percezione delle imposte, il che vorrebbe dire che anco i Lombardi trovavano ottime le loro in tale materia.

Io credo, che i Lombardi le trovino troppo buone per il fisco, ma esorbitanti per gl'interessi dei contribuenti. (*ilarità*)

Quest'è l'opinione generale nei nostri paesi intorno ad una legge che abbiamo dovuto subire per tanti anni per opera del dispotismo.

La seconda osservazione si è, che io vedo in conflitto l'Ufficio Centrale col Ministero.

Ho bilanciato le ragioni dette da una parte e dall'altra e propendo per quelle dell'Ufficio Centrale.

Ma siccome trovo, che questa legge non è urgente, da che noi abbiamo già effettuata la riscossione delle imposte per un anno, così credo che per tutto questo tempo non abbiamo più nulla da esigere, epperò noi possiamo studiare il modo di fare la migliore legge delle riscossioni successive. (*ilarità prolungata*)

Le imposte sulla ricchezza mobile non son certamente molto tutelate nella loro esigenza colla proposta legge da che si concede all'esattore il difalco delle somme non esatte; per tutto ciò io credo che l'onorevole signor Ministro non dovrebbe avere tanta ritrosia ad accettare, dirò così, il mezzo termine della *mise en demeure* che gli propone l'Ufficio Centrale.

Del resto mi riferisco alle decisioni del Senato, conservando la mia opinione contraria a codesta legge.

Senatore Pinelli. L'onorevole Senatore Farina per meglio combattermi ha supposto cose che io non ho

detto, ed è per questo, che sono stato obbligato di chiedere di nuovo la parola non per giustificare le mie osservazioni, giacchè credo, che le cose, per me dette sono totalmente fondate in ragione ed in legge, nè le sue osservazioni mi sembrano provare il contrario.

Incomincerò a dire, che l'onorevole Senatore Farina mi fa troppo onore dichiarando, che io ho inteso di dilaguare tutte le difficoltà che incontrava l'Ufficio Centrale.

Io non ho parlato di ciò, ma solo ho dichiarato, che io non volevo entrare nella discussione, nelle considerazioni generali nelle quali era entrato l'Ufficio Centrale; soltanto mi sono permesso, con quella conoscenza dei principii, che mi può avere procurato un discreto esercizio di uffici giudiziarii per più di 40 anni, di chiamare l'attenzione particolare del Senato sulla differenza, che esisteva fra i rapporti dell'esattore col debitore, ed i rapporti, che sono i veri privilegi esistenti tra questo particolare creditore, e gli altri creditori del debitore. Io non ho mai parlato del privilegio dell'esattore.

L'esattore come qualunque creditore, agisce contro il suo debitore, e la legge che si tratta di discutere, non parla che dei rapporti di questo creditore esattore dei tributi verso il suo debitore. Altri poi sono i rapporti tra l'esattore e i vari creditori che può avere il debitore dei tributi, o tali rapporti formano l'oggetto dei privilegi che sono regolati nel Codice e cui lo stesso progetto di legge, che cade in discussione, espressamente si riferisce nell'art. 29.

Queste sono le cose da me dette, e mi pregio di osservare all'onorevole Farina, che non vi è niente di creazione mia, ma sono idee elementari prese nelle teorie più semplici del diritto.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha detto la massima parte delle ragioni per le quali l'Ufficio medesimo è entrato nel divisamento di invitare il signor Ministro a presentare un altro progetto di legge, ed il perchè, ove ciò facesse, si riuscirebbe ad un miglior risultato di quello che otterrebbe coll'emendare il progetto di legge che esaminiamo. Aggiungerò alcune osservazioni generali e particolari.

Dirò anzi tutto, che l'Ufficio Centrale riconobbe che il Ministro aveva presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto diverso da quello che fu approvato ed è ora sottoposto al Senato: che il progetto del Ministero conteneva un sistema e le singole disposizioni erano correlative, avevano un nesso, e che appunto dalle introdotte modificazioni nasce uno dei principali motivi per cui l'Ufficio Centrale non può aderire alla sua adozione, poichè ne derivò un misto sconnesso di diversi sistemi; sarebbe stato preferibile lo abbracciare una delle sette leggi che sono in vigore purchè intiera, a vece del progetto che esaminiamo.

In questo progetto che fu compilato, raccogliendo disposizioni contenute in leggi diverse fra loro, non vi è unità e correlazione, non vi sono i necessari rapporti

fra l'una e l'altra parte. Da ciò i disaccordi fra le singole disposizioni, per i quali si è l'Ufficio Centrale deciso di non emendare il progetto, perchè bisognerebbe riformarlo, il che non è nelle attribuzioni del Senato.

L'onorevole signor Ministro ci dice: desidero di conoscere qual'è l'opinione dell'Ufficio Centrale in proposito del sistema da seguire. Rispondo, che l'Ufficio Centrale non ne ha indicato alcuno, perchè non spetta a lui il decidere quale dei sette vigenti metodi di riscuotere le imposte accennati dal signor Ministro possa meglio convenire, o di proporre uno nuovo, questo è ufficio del Ministro delle Finanze il quale ha riscontri che l'Ufficio Centrale non ha, sia sui metodi di riscossione praticati nelle diverse parti dello Stato, sia sui più o meno buoni risultati che producono. Egli è giudice competente al riguardo, e non lo può essere l'Ufficio Centrale, cui basta il dimostrare che il progetto è vizioso.

Debbo però dire che l'Ufficio crede che il sistema, dirò d'appalto, perchè in definitiva la legge proposta conduce a ciò, era seguito anticamente quando poco numerose, semplici e non troppo rilevanti erano le imposte, e quindi nei tempi moderni fu ed è generalmente abbandonato, poichè si considerò un miglioramento lo affidare agli impiegati del Governo la riscossione delle imposte (il che si pratica in Francia da lungo tempo con vantaggio, ove è rimasto immutabile il sistema non ostante i cambiamenti politici), sia per avere in casse proprie i propri denari, sia per avere persone cui il Governo possa comandare tanto per spingerle all'adempimento dei doveri, che per evitare le vessazioni ed altri inconvenienti, che si verificano, quando la riscossione si fa da appaltatori, da chi non ha interesse ad usare riguardi, ed anzi trova il suo utile a non usarne.

E tanto più l'Ufficio Centrale entrò in questa vista, in quanto che già fu detto e devo ripetere, che i compensi che si vogliono accordare col presente progetto di legge a chi riscuoterà le imposte nei mandamenti, sono meschini, insufficienti; tanto più se si ritiene che gli esattori di mandamento, sabbene di nomina del Governo, quando i Comuni non ne fanno proposta a termini dell'articolo 35 del progetto, non hanno nè carriera, nè giubilazione, e quindi sono interessati a procurarsi ad ogni costo guadagni sufficienti per il tempo in cui non possano più lavorare, se pure non ispirano le loro viste ad arricchire in poco tempo. Quindi è più che probabile che, per supplire a tale insufficienza, e colla libertà degli interessi che vi è attualmente, in molte località, per non dire in ciascun mandamento, sorga un usuraio (se tale può chiamarsi ancora chi stipula interessi del 10, del 20 o più per cento), nella persona dell'esattore dei tributi il quale ha facilità grandissima di procurarsi dei benefici accordando more e facilitazioni ai debitori d'imposte, o pagandole a loro vece, ritirando obbligazioni contenenti usure; il che come sia rovinoso per gli uni ed immorale per gli altri, non occorre dimostrare.

Ma l'Ufficio Centrale fece anche altre osservazioni che

furono sottoposte all'onorevole signor Ministro, il quale ebbe la compiacenza d'intervenire alle sue adunanze. Riconobbe il signor Ministro fin d'allora che delle correzioni, degli emendamenti al progetto erano da farsi e ne avrebbe accettati. Ma se queste emendazioni, come dimostrerò, sono inevitabili, molte ed importanti e si fanno, quale sarà la conseguenza? Che non si farà la legge finchè sia riaperto il Parlamento, perchè evidentemente bisognerebbe proporla alla Camera elettiva, nella nuova sessione, il che equivale al respingere l'attuale progetto.

Ma piuttosto che fare emendamenti che lascerebbero tuttavia il progetto assai difettoso, non è forse miglior partito quello che fu dall'Ufficio offerto al signor Ministro, o di ritirare la legge, o di lasciare che non si riferisse, ovvero se ciò più gli gradiva, di accettare l'invito di studiare un progetto, colla scorta delle discussioni ed osservazioni fatte, nell'intervallo di tempo fra la chiusura e la riapertura del Parlamento?

Ripeto, il progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati conteneva un sistema coordinato, ma quello che è in discussione (mi sia lecita la parola) è ibrido, cioè partecipa di diversi sistemi, discordanti nei principii, quindi sconnesso. Passando ora dai generali ai particolari, dirò alcun che sopra alcuni degli articoli.

Nell'art. 12 è così scritto: « scaduto il termine di 20 giorni dopo l'invio dell'avviso, l'esattore, senza bisogno dell'opera o di decreto di Magistrato, nè di alcuna altra autorità, potrà procedere per mezzo dell'uscieri suddetto al pignoramento di beni mobili, ecc..... »

Prego il signor Ministro di osservare che prima di quest'articolo non si parla mai d'uscieri nel progetto, quindi il suddetto non ha relazione alcuna coi precedenti. In fatto di procedura, è mestieri che le disposizioni sieno precise e si colleghino. L'avviso da mandarsi dovrà essere portato da un usciere? In caso affermativo sarà un usciere qualunque ovvero un usciere giudiziario, o del comune od altro, ovvero una persona qualsiasi a scelta? Per aver diritto a far procedere agli atti di pignoramento, è mestieri che l'esattore giustifichi che sono trascorsi i giorni 20 computandi dalla rimessione dell'avviso (e non dopo l'invio come si dice nell'articolo) o tale giustificazione come potrà darsi, se non si provvede che ciò sia fatto da persona che abbia qualità per riferire e possa essere creduta? È presto detto che si proceda senz'altro al pignoramento, ma l'interesse dei cittadini richiede che vi sia la guarentigia che l'avviso fu rimesso onde il pignoramento talvolta sommamente pregiudiziale al credito di chi lo subisce, non si faccia a capriccio. L'essersi nell'art. 12 accennato ad un usciere del quale non si parlò nei precedenti, prova che la compilazione della legge non fu abbastanza maturata e coordinata.

All'art. 21 è scritto: « Dovrà all'uopo l'esattore presentare al Tribunale di Circondario o di prima istanza la sua domanda di vendita corredata dei documenti pro-

vanti la necessità di questo provvedimento, del certificato catastale indicante i beni da subastarsi ecc.

Ora è cosa che tutti sappiamo che in molti comuni dello Stato non vi è catasto, quindi domanderò come farà un Esattore che non ha il certificato di catasto, a soddisfare alla prescrizione di questo articolo? E cosa ne arriverà? Ne arriverà che non potrà fare l'istanza. Altra cosa sarebbe se la legge si riferisse al Codice di procedura, ma con essa si è voluto, e credo sia necessario, stabilire una procedura speciale, più spiccia, più breve, e sia pure; ma doveva farsi completa, nè può supplirsi colle norme generali se ad esse non si riferisce; ai difetti della legge i magistrati non devono, non possono supplire.

Tanto è vero che è necessario provvedere per il caso d'inesistenza di catasto che tanto nel Codice civile vigente, quanto in quello che fu recentemente approvato, sebbene non ancora in vigore, è chiaramente dichiarato, che laddove non vi è catasto, si procederà ad una perizia. Ma vada un po' l'Esattore a fare questa domanda all'appoggio di una perizia se lo potrà! Signori no, in fatto di procedura non si può procedere per analogia, quando si è fatto una procedura speciale senza riferirsi alla generale. Altra cosa è quando si tratta di leggi di amministrazione, la cui più o meno esatta osservanza non dà luogo a cassazione.

Venendo poi alla subastazione degli stabili, prego il Senato ed il sig. Ministro di considerare che il complesso della legge costituisce l'esattore creditore delle imposte dirette senza distinguere se fondiaria o di ricchezza mobile: la legge parla sempre del suo credito per imposte dirette indistintamente.

Quindi per qualunque delle imposte egli sia creditore può fare le istanze di cui all'art. 20 il cui tenore è conforme al mio asserto poichè in esso si dice: « Qualora l'esattore non avesse potuto essere soddisfatto in tutto od in parte del suo credito » . . . dunque, l'Esattore ha diritto di agire sui mobili e sugli stabili purchè sia in credito, sia che esso derivi da imposta diretta fondiaria, o da imposta mobiliare, « potrà procedere alla vendita di quella parte degli immobili e posseduti dal debitore dell'imposta nel territorio giurisdizionale del mandamento che basti approssimativamente a coprire l'importo del credito, ecc. ecc.

Io non posso convenire con chi pensa che il Codice civile in ora vigente, ed il nuovo, deroghi a questa legge speciale. Tanto l'uno quanto l'altro determinano che il privilegio per il tributo fondiario colpisce soltanto gli stabili che si trovano nel comune nel quale è dovuta l'imposta, e non mai altri immobili posti in altri comuni per i quali l'imposta fondiaria è soddisfatta, e ciò per la ragione ben evidente, che le contribuzioni altro non sono che una porzione di frutti, dal che ne viene che il privilegio è limitato agli stabili, sto per dire, debitori del tributo.

Ma non ostante tale esplicita disposizione, domando io, quando l'esattore vorrà far valere i diritti che l'ar-

ticolo 20 gli accorderebbe per riscuotere il suo credito sopra i beni posti nel territorio giurisdizionale del mandamento, il che è molto, ma molto più del privilegio concesso dal Codice, come potrà il debitore opporsi a che egli ciò faccia adducendo che il Codice civile restringe il privilegio al fondo dal quale è dovuta la contribuzione?

La legge è evidentemente contraria al disposto del Codice civile, quindi l'esattore avrebbe diritto d'invocarla siccome diversa e più ampia, ed avrebbe perciò ragione di agire sopra tutti i fondi posti nel mandamento, sebbene il Codice civile non accordi un privilegio per i tributi prediali sopra un predio che non sia debitore d'imposte, o sopra stabili per un'imposta mobile.

Questa disposizione speciale è esorbitante, e per sostenere che il Codice civile possa impedirne l'applicazione, sarebbe mestieri che fosse del tutto diversamente concepita e si fosse detto che l'esattore potrà agire per la riscossione del tributo fondiario valendosi del privilegio accordato dalla legge civile; ma nel modo col quale è concepita, non potrebbe negarsi il pignoramento dei mobili, e la subastazione degli stabili si per l'imposta fondiaria che per quella derivante da ricchezza mobile costituenti il credito dell'esattore.

Veniamo ora all'art. 26 il quale dice: « Se l'esattore non riuscisse a vendere gli immobili subastati, o non ne ricevesse un prezzo sufficiente a coprire il suo credito cogli accessori, è autorizzato a procedere negli stessi modi alla vendita di altri immobili del debitore. »

Ora su questi altri immobili, se siamo al Codice civile, l'esattore non ha verun diritto, perchè, ripeto, su essi non ha nè ipoteca o privilegio nè per l'imposta mobile, nè per quella fondiaria; ma se intanto egli, che ha quest'articolo in suo favore, fa procedere ad una subasta di stabili posti nel mandamento di Carignano, per modo di dire, per le contribuzioni dovute nel mandamento di Torino, ciò a pregiudizio di chi cadrà? A pregiudizio dei creditori ipotecari sui beni di Carignano; importa di tener conto di questa conseguenza, perchè vi son di mezzo gli interessi dei terzi perchè uno lascia accumulare le contribuzioni dovute a Torino, per esempio, non è giusto che s'accordi al creditore di esse il diritto di agire su altri beni posti a 50 miglia di distanza; poichè i creditori, aventi ipoteche su tali beni, sarebbero immensamente, ingiustamente e contro ogni principio di diritto danneggiati.

Io ho voluto aggiungere queste poche osservazioni a quelle fatte dal Relatore prescindendo tuttavia da alcune altre, perchè il Senato conosca sempre più che non senza ragione l'Ufficio Centrale desiderò che il sig. Ministro presenti un nuovo progetto di legge. In ogni caso è da ritenersi che od egli accetti tale invito, o si faccia un emendamento qualsiasi, la conseguenza è la stessa, un progetto dovrà essere presentato alla nuova legislatura.

Sarà però più conveniente e più profittevole di la-

sciare tempo al signor Ministro di riformare il progetto, tenendo conto di tutte le discussioni che si son fatte, per abbracciare un sistema che sia completo e contenga disposizioni che sieno in armonia coi principii generali del diritto e colle regole di procedura consentanee alle diverse circostanze attuali degli immobili delle diverse parti dello Stato.

Io spero quindi che il Senato rimarrà persuaso che non per altre ragioni l'Ufficio Centrale è venuto nella conclusione di non proporre l'accettazione del progetto, salvo per abilitare il Ministero, e giungere ad un buon risultato, migliore di quello che deriverebbe dall'ammettere degli emendamenti, i quali non correggerebbero compiutamente il progetto, ma lo lascerebbero sempre troppo difettoso.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Non intesi chi abbia chiesto la parola; prego l'oratore a volerla ridomandare.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'avevo chiesta io, ma la cedo al Senatore Di Revel.

Presidente. La parola è al Senatore di Revel.

Senatore **Di Revel**. Gli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio Centrale Arnulfo e Farina, hanno talmente esaurito la questione, che non v'è più nulla da aggiungere per dimostrare come nelle condizioni attuali delle cose non possa l'Ufficio stesso occuparsi di riformare questo progetto, come si dovrebbe fare se si volesse presentarlo in modo che potesse essere accettato colla speranza di un'attuazione chiara, sicura e giusta.

Diro di non di meno per parte mia che anche rispetto al sistema delle guarentigie a favore dello Stato si veggono disposizioni che hanno a mio giudizio una grande incoerenza.

Noi vediamo fra le altre che in ordine agli esattori, si vuole che diano una cauzione in rendita pubblica corrispondente ad un terzo dell'esazione della imposta fondiaria loro adossata; riguardo però al modo con cui questa cauzione debba essere prestata rimane un dubbio, cioè come debba la medesima essere calcolata. Difatti è detto all'art. 6: « Si darà dagli esattori, fra un mese dalla nomina, una cauzione in rendita pubblica all'obbietto immobilizzata, corrispondente ad un terzo dell'imposta fondiaria che deve esigere in un anno intero. »

Questo valore corrispondente che cos'è? è il valor nominale o di corso?

La stessa osservazione ricorre relativamente ai ricevitori generali, per i quali è detto:

« I ricevitori generali daranno una cauzione vincolando cartelle del Debito pubblico italiano per una somma eguale ad un quarto dell'importo della tassa diretta fondiaria. »

Anche qui sorge il dubbio se sia un capitale nominale od un capitale reale.

Ma v'ha di più rispetto ai ricevitori generali. Pare che quando si è redatta questa legge non si avesse altro

in mira che di cautelare l'esazione delle contribuzioni fondiaria, facendo astrazione dalle mobiliari e segnatamente da tutte le altre contribuzioni indirette, che si versano nelle casse dei ricevitori generali.

E per verità se parliamo degli esattori, noi vediamo che debbono solo prestare una cauzione del terzo dell'imposta fondiaria; ma oltre l'imposta fondiaria, vi ha pure l'imposta mobiliare, la quale oramai comincia a divenire adulta ed a prendere certe proporzioni, che un giorno o l'altro emuleranno la sua sorella che è l'imposta fondiaria. Ma rispetto a questa nulla si è detto, e nulla pure si disse relativamente ai ricevitori generali, i quali debbono dare una cauzione del quarto dell'imposta fondiaria.

Ma i ricevitori generali ricevono anche le imposte mobiliari, e incassano pure tutte le altre imposte indirette.

Io prendo, per esempio, il ricevitore generale di Genova; egli incasserà 4 o 5 cento mila lire per imposte fondiaria e mobiliare, e poi dodici milioni all'anno per le sole dogane. Voi vedete, o Signori, che nemmeno è abbastanza ponderato il modo di garantire l'erario per le somme che s'incassano da costoro.

Per siffatte ragioni e per le molte altre recate dai preopinanti, io m'indussi con loro a credere che di questo progetto non si dovesse decretare il rinvio all'Ufficio Centrale perchè venisse ritoccato; ma dovesse rifarsi da cima a fondo.

E qui mi sia permesso di fare un'osservazione. Io ammetto che le leggi debbono esser fatte da coloro che hanno la scienza e l'autorità per farle; ma a mio avviso che vi hanno certe leggi di pratica applicazione, le quali non possono compilarsi soltanto da impiegati che non ebbero mai altro che una direzione generale, o non uscirono dal centro del proprio ufficio, ma debbono essere sottoposte propriamente all'esame di coloro che ne fanno appunto la pratica applicazione.

Ora io ho ragione di credere che una legge di questa natura quando venisse presentata ad uno dei molti esattori che hanno capacità e lunga esperienza, la troverebbe irta di tante difficoltà che forse direbbe non potersi attuare.

Quindi mentre l'Ufficio Centrale non si è occupato più del sistema di riscossione, secondo è stato progettato, nè di un altro che secondo taluno potrebbe sembrare più conveniente, ha osservato in complesso che in tutti i particolari di questo progetto erano tali e tante incoerenze che non era possibile per parte sua di riformarlo, e soggiunse che, per far ciò, avrebbe dovuto richiedere l'opera di coloro che essendo in grado di conoscere le altre condizioni economiche necessarie, potessero dare giudizi per la loro pratica delle operazioni medesime.

Con ciò credo che l'Ufficio Centrale abbia chiaramente espressa la ragione che lo mosse a prendere queste sue deliberazioni.

Egli ha dunque proposto un temperamento, che è quello di far sentire come questo disegno di legge nelle condizioni attuali non possa rimanere qual è; come un emendamento lo renderebbe inutile egualmente, e come sia perciò più opportuno che alla futura Sessione venga presentato in modo da poter essere approvato.

Rispondendo a quanto l'onorevole Ministro ha detto, cioè che queste gli sarà di grave impedimento per la riscossione delle imposte, dirò che, rispetto alle contribuzioni prediali, vi sono le leggi attuali. Convegno perfettamente con lui nel riconoscere l'imbarazzo in cui trovasi l'Amministrazione fra tanti sistemi diversi, e coll'obbligo di consultare sette legislazioni diverse a misura che ha a fare una riscossione. Ma se vi ha difficoltà, questa non sarebbe che per la contribuzione mobiliare.

Ora, la legge stessa, che io ho cotanto avversata per l'imposta sulla ricchezza mobile, dà al signor Ministro il diritto di provvedere per l'esazione di tale imposta. Venendo il giorno in cui egli dovrà procedere contro i beni, o immobili, o altri del debitore perchè non ha pagato, cominci dal far pagare quelli che possono, quelli che sono disposti a ciò; arriverà poi l'epoca di farsi pagare direttamente dai morosi dai cattivi debitori le somme che gli resteranno da esigere.

Io credo però che per molti mesi questo bisogno non sarà così sentito; in capo a parecchi mesi il Parlamento potrà provvedere in modo più consentaneo ai bisogni delle finanze, ed a quelli dei contribuenti, perchè non debbonsi mai disgiungere gli interessi delle finanze da quelli dei contribuenti.

Domandate danaro ai contribuenti, ma domandatelo nel modo il più semplice, il più giusto, il meno disagiata, e non mai in modo poco consentaneo alle abitudini, agli usi e alla giustizia.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola per una sola osservazione.

Quando io ho combattuto le osservazioni dell'onorevole Senatore Pinelli, io era ben lontano dal voler menomamente revocare in dubbio nè la sua scienza nè la sua grande esperienza negli affari giuridici, e assai mi duole che le mie parole possano essere giunte come aventi questo senso al di lui orecchio. Ma quanto alla sua distinzione, non la posso ammettere per questo motivo, che l'opposto è sancito espressamente all'art. 24 della legge, nel quale è detto, che il privilegio dell'esattore consiste nell'ottenere il rimborso avanti tutti i creditori di quanto ha pagato. Qui dunque si stabilisce il diritto dell'esattore in concorso di tutti gli altri creditori; si stabilisce la forza del privilegio in concorso in tutti gli altri crediti anche privilegiati; e conseguentemente questa è materia che rientra nelle disposizioni del Codice che non deve mutare.

Ciò premesso, osservo che in massima tutte le osservazioni che l'onorevole preopinante ha fatte, sarebbero giustissime, se non vi fossero nel progetto di legge spe-

ciali disposizioni della natura di quelle che ho testualmente citate.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non starò a discorrere dell'articolo 20, il quale dà luogo a discussione tra gli onorevoli Senatori Pinelli e Farina; soltanto mi conforto udendo le opinioni dell'onorevole Senatore Pinelli, chè quello che io diceva non pare essere tanto fuori di ragione, poichè conviene nella stessa interpretazione un magistrato così esimio.

In tutti i casi però, se dubbio v'ha in proposito, mi pare sia da risolversi quando si parlerà dell'articolo 20, e che non sia questa una ragione per non voler neppure entrare nell'esame di un progetto di legge presentato dal Ministero e già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Qui si tratta di sapere con che sistema si deve fare la riscossione delle imposte. Sia o non sia nell'art. 20 qualche disposizione relativa ai privilegi, sia o non sia tale articolo d'accordo col Codice, ciò tratterassi quando si discorrerà dell'articolo 20 medesimo. Intanto, ripeto, non vedo ragione per cui non si abbia ad entrare neppure nella disamina di questo progetto di legge.

L'onorevole Senatore Farina diceva: è un progetto di legge questo il quale è in opposizione a se stesso, in opposizione non solo al Codice, ma anche alla legge sul Debito pubblico.

Io sarei desideroso di avere dall'onorevole Senatore Farina qualche spiegazione su ciò. Voglia il Senato prestarmi un istante di benigna attenzione.

Nell'articolo 12 è detto:

« Scaduto il termine di 20 giorni dopo l'invio dell'avviso, l'esattore, senza bisogno dell'opera o di decreto di magistrato, nè di alcun'altra autorità, potrà procedere per mezzo dell'usciero suddetto al pignoramento di beni mobili, eccettuati tutti quelli che per legge sono dichiarati insequestrabili. »

L'articolo 32 della legge del Debito pubblico dice:

« Fuori dei casi accennati nei precedenti articoli e dei casi d'ipoteca, le iscrizioni nominative sul Gran Libro del Debito pubblico non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsivoglia causa. »

Mettendo insieme queste disposizioni non so come possano sorgere opposizioni.

Senatore Farina, Relatore (interrompendo). Ma, scusi, legga un po' più avanti.... e non fondiarii. « Non che al pignoramento dei crediti dei redditi fondiarii del contribuente.... » Non è reddito non fondiario quello del reddito pubblico?

Ministro delle Finanze... Mi permetta; è pur un bene mobile questo reddito...

Senatore Farina, Relatore.... Dunque è sequestrabile.

Ministro delle Finanze. È questione di redazione questa, me lo permetta l'onorevole Senatore Farina, la

quale non vale a respingere la discussione della legge. Io capisco meglio la logica del Senatore Arnulfo: questa almeno è stata perfettamente esplicita.

Per quanto io ho capito, l'onorevole Senatore Arnulfo ha detto che questo sistema della esazione dello scosso e non scosso porge modo ad un esattore di fare l'usuraio ed introduce un usuraio in ogni mandamento. Ora io me ne appello agli onorevoli Senatori che conoscono il modo di procedere di questo sistema in Lombardia, pregandoli di dire se si lamentino gli inconvenienti cui accennava l'onorevole Arnulfo.

L'onorevole Senatore Martinengo disse che quel sistema è eccellente per il fisco. Per verità ha già qualche pregio quel sistema ch'è eccellente per il fisco, ma io debbo dire che i Deputati appartenenti alle provincie cui appartiene l'onorevole Senatore Martinengo erano persuasi che il sistema più semplice fosse quello che vige in quelle provincie, perchè, dicevano, l'esattore è talmente armato che il contribuente piglia l'abitudine dell'esattezza in guisa che in generale non si ha alcuna specie di ritardo nel pagamento delle contribuzioni.

Io capisco perciò che quando si parte dal concetto dell'onorevole Arnulfo, che questo disegno di legge debba respingersi per il principio che l'informa, si abbia a proporre il rinvio del progetto al Ministero perchè lo ritudii, o meglio perchè ne presenti un altro informato ad altri principii; ma quando si vanno cercando questioni di redazione...

Senatore Farina, Relatore. Non è questione di redazione.

Ministro delle Finanze. Io non so se altri abbia avuto intenzione di rendere sequestrabili le rendite del debito pubblico, ma il signor Senatore Farina converrà certamente che non è chi regge la pubblica finanza che possa avere siffatti intendimenti; che se ciò si è detto all'articolo 20 di un progetto di legge studiato da una Commissione in cui preso molta parte anche uno dei principali membri della Commissione del Codice civile potesse urtare alle disposizioni di questo, non poteva certo essere sua intenzione di derogare alle disposizioni del Codice stesso.

Può essere che nella redazione di questo articolo sia opportuno l'introdurre qualche emendamento, e diceva con ragione l'onorevole Senatore Arnulfo che quando l'Ufficio mi ha fatto l'onore di chiamarmi nel suo seno non ho certo dissentito dall'opportunità di introdurre taluni; ma debbo notare che allora non eravamo al 5 maggio per cui ci sarebbe stato il tempo di introdurre tali emendamenti e farli approvare dai due rami del Parlamento.

Mi si obietterà; ma allora che lavoro è questo? A che codesta discussione?

Io risponderò che il Senato non ha creduto di fare opera inutile spendendo parecchie sedute intorno all'estensione del Codice penale alla Toscana, nè si fecero simili obbiezioni.

Per le stesse ragioni io reputo importante che il Se-

nato prenda un partito e dichiararsi formalmente secondo qual sistema crede che si debba eseguire la riscossione delle imposte, nè credo che sia conveniente l'indicare alcune peccche che vi potessero essere in taluni articoli per poter poi dire: il progetto è rimandato al Ministero, perchè ne presenti un altro nella prossima sessione, senza accennarne le norme e i principii.

Senatore **Farina Relatore**.... Sono dolente....

Ministro delle Finanze.... Permetta.... Non ho ancora terminato.

L'onorevole signor Di Revel diceva che all'art. 6 vi è dubbiezza, imperocchè non si sa se le cauzioni a darsi in rendita pubblica siano al valor nominale o al valore del corso.

Ma io non ho mai udito, trattandosi di materia di cauzioni che si parlasse d'altro che del valor nominale.

Ognivolta che si fa un contratto, si dà sempre una cauzione della somma di tanto, che si accetta, sia in contanti, sia in cartelle di debito pubblico; ma è ben noto che si prendono queste rendite al corso nominale, io credo che in niun paese del mondo quando si prende una rendita pubblica per cauzione di un contabile si distingua tra il valor nominale ed il valore che ha alla Borsa, quindi sopra questo argomento non vi può essere ombra di dubbiezza.

L'onorevole Senatore Di Revel ha poi fatto un'obbiezione che, mi permetta la parola, ho trovata singolare, cioè che un progetto di questo genere non deve essere fatto in una Direzione Generale, ma dovrebbe essere esaminato da un esattore.

Mi permetta l'onorevole Senatore Di Revel di rispondergli, che io credo che questo progetto di legge debba essere esaminato dal Senato e non da un esattore.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... Massimamente che qui si adotta un sistema che non è quello al quale uno o un altro esattore possa essere avvezzo; imperocchè abbiamo visto sempre che generalmente si crede migliore quel metodo al quale si è avvezzi da lunghi anni: e credo che se si consulti un uomo per sapere da lui quale è la migliore lingua da adottarsi, egli risponderà immancabilmente essere quella che egli ha imparata fin dall'infanzia.

Questo è un sentimento naturalissimo perchè se vi sono inconvenienti l'abitudine vi ci fa passar sopra, e se vi sono vantaggi, si riconoscono più agevolmente. È poi ovvio che ciascuno lodi ed abbia propensione per un'istituzione la quale abbia vista attuata e che gli sembra non aver fatta cattiva prova. Del resto non è male che in questa occasione sia avvenuta questa specie di esplosione di sentimenti. Si faceva tante volte rimprovero alle popolazioni meridionali specialmente per parte dei popoli del Nord di non saper mantenere le cose loro in altra parte se non in quella che non possono distruggere. Ebbene quanto avviene dimostra che almeno in Italia vi è tenacità per conservare le cose, le quali si credono abbastanza buone o almeno

non tanto cattive da essere intollerabili, poichè ciascuno vuole il suo sistema di esazione.

Ciò prova poi in favor mio, perchè il sistema che si propone dello scosso sul non scosso vige nella maggior parte d'Italia, come in Sicilia, nelle provincie napoletane, nelle provincie lombarde e nelle romagnole, questo principio al quale è informato il progetto di legge non credo poi che presenti quegli inconvenienti cui accennava l'onorevole

Senatore **Arnulfo** (*interrompendo*). La ricchezza mobile!

Ministro delle Finanze La ricchezza mobile? E una ragione di più per ricorrere a tal sistema. Perchè se queste quote d'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile si possono meglio riscuotere per mezzo di impiegati governativi come vorrebbe il signor Senatore Arnulfo il quale fu esplicito su questo punto, o piuttosto per mezzo di un esattore che risponda per lo scosso e pel non scosso salvo il rimborso a cui possa aver diritto per le quote inesigibili, io lo lascio giudicare al Senato. Io credo che ognuno riconoscerà essere molto più facile che la finanza abbia a perdere meno per mezzo di un privato che mette in opera tutti i mezzi che il suo interesse gli detta, che non per opera di funzionari retribuiti a stipendio, i quali certamente spiegherebbero tutto lo zelo di cui sono capaci, ma non avrebbero questo diretto stimolo dell'interesse.

Io credo che l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, che si adduce come speciale argomento di opposizione, sia invece argomento importante perchè si debba invece dar la preferenza all'sistema da noi proposto.

Sono state fatte ancora parecchie altre osservazioni. Per esempio: L'onorevole Senator Arnulfo diceva che all'art. 12 si parla di un usciere senza qualificarlo; ma io credo che quando avviene ciò in una legge colla quale è poi sempre data all'Amministrazione la facoltà di provvedere all'esecuzione, in tutti i casi l'Amministrazione medesima può sempre indicare chi sarà quest'usciere.

Non vedo la ragione per cui il Senato non si pronunci sopra i principii da seguirsi in questo argomento per la questione dell'usciere che ha invocato il Senatore Arnulfo.

Partimenti egli diceva: all'art. 21 ove si parla del certificato catastale, osservo che il catasto non esiste in tutte le parti del Regno; io dirò che se di tutte le leggi che si sono pubblicate non fosse stata ammessa l'equivalenza dei documenti io credo che ben pochi sarebbero i casi in cui sarebbero state le leggi poco meno che inesigibili ed inapplicabili. Io non porto dubbiezza alcuna che si possono portare dei documenti equivalenti ai certificati catastali nelle provincie in cui non vi sia il catasto.

In conclusione le obbiezioni sono soprattutto questioni di redazione, ed il Senato considererà che sono state elevate null'altro che piccole difficoltà ma non questioni di principio.

L'onorevole Senatore Farina diceva come queste disposizioni fossero in disaccordo col codice civile. L'onorevole Senatore Pinelli ha combattuto tale asserzione.

Senatore **Farina, Relatore.** Non ha letto l'articolo.

Ministro delle Finanze. Ha risposto quello che ha creduto necessario per combattere l'opinione dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prego di non interrompere l'oratore.

Ministro delle Finanze. Io credo che perciò non vengano meno le ragioni per le quali il Senato debba portare il suo voto favorevole a questo progetto, nè credo che tutte le obiezioni addotte per dimostrare che vi fossero difetti di redazione, se hanno condotto l'onorevole Senatore Farina a dire che *desinat in piscem*, non hanno però dimostrato che la legge non sia *mulier formosa superne*. Io prego quindi il Senato a passare alla discussione e votazione della legge e specialmente dell'art. 1. il quale compendia il principio su cui la legge è basata. Tanto più che se si adottasse l'ordine del giorno proposto, non si avrebbe, ripeto, alcuna norma nel regolare la redazione di un nuovo progetto di legge ed essa sarebbe rimandata al Ministero senza che potesse aver alcun bene per redigerne un'altra.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Comincerò dall'ultima osservazione dell'onorevole proponente. La censura che ha fatto dietro le osservazioni del Ministero l'Ufficio Centrale, sarebbe, a suo credere, una norma sufficiente per potersi allontanare dagli sconci che l'Ufficio Centrale ha segnato nella presentazione di un nuovo progetto di legge.

Del resto, per verità, io credo che se l'onorevole Ministro delle Finanze si fosse dedicato alla medicina, nessuno dei suoi ammalati morirebbe mai perchè li cura così bene che quando dicono una cosa egli dimostra che ne dicono un'altra.

Che cosa ha fatto l'art. 12 di questa legge? Ha detto che l'Ufficio Centrale non ha inteso bene, asserendo che secondo quest'articolo sarebbe sequestrabile la rendita del debito pubblico.

Signori, prego il Senato di voler porgere attenzione al tenore dell'articolo stesso che è concepito così:

« Art. 12. Scaduto il termine di 20 giorni dopo l'invio dell'avviso, l'esattore, senza bisogno dell'opera o di decreto di magistrato, nè di alcun'altra autorità, potrà procedere per mezzo dell'uscieri suddetto al pignoramento di beni mobili, eccettuati tutti quelli che per legge sono dichiarati insequestrabili. »

Sin qui ha parlato di beni mobili. Ma poi dopo aggiunge, e di ciò il Ministero non se ne è fatto carico punto nè poco: « Non che a pignoramento dei crediti e dei redditi fondiarii, e non fondiarii del contribuente. »

E qui non vi è più terreno dichiarato insequestrabile.

Dunque come vuole che quello che nella legge è

messo ad un inciso anteriore relativamente ai mobili, e sia appropriata ad un inciso che viene dopo, che dice: « Non che al pignoramento dei crediti, dei redditi fondiarii, e non fondiarii del contribuente, ed anche dei frutti esistenti sul fondo per cui la tassa è dovuta? »

Ma i frutti esistenti sul fondo non sono eccettuati dal pignoramento, dunque se sono messi nella stessa categoria, come si può sostenere che sono eccettuati in forza della legge precedente? Evidentemente la citazione che ho fatta dimostra il contrario, perchè *inclusio unius exclusio alterius*, dove la legge non ha voluto accordare questo privilegio li dichiara non sequestrabili, dove la legge non lo ha detto evidentemente accorda il privilegio per la gran massima che ho citato.

Circa all'art. 24 il signor Ministro non ha posto mente a ciò che io diceva, che cioè l'articolo 24 non determina semplicemente il privilegio fra il debitore e l'esattore creditore, ma lo determina in relazione degli altri creditori aventi diritto.

Di queste obiezioni il signor Ministro, non ha tenuto nessun conto, le ha considerate come cosa aerea ma i diritti attribuiti a determinate persone in forza di legge, non si possono sicuramente ritenere come cose aeree, e non producenti nessun effetto.

Cosa si dice?

Il creditore subentra nel privilegio dell'esattore di ottenere il rimborso avanti tutti i creditori di quanto ha pagato al medesimo.

Dunque è evidente, che quando si dice che questo riguarda la semplice relazione fra l'esattore ed il debitore, questa supposizione che starebbe in regola generale, è esclusa espressamente dalla disposizione di quest'articolo.

Se in una legge mi si dice, che alcune disposizioni avranno vigore, alcune altre che non l'avranno, allora, Signori, ogni regola d'interpretazione per me cessa, perchè se nella legge vi debbono essere espressioni che debbono aver vigore, o no, secondo che l'intende il signor Ministro, non so più a qual regola possiamo attenerci.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel.** Io desidero solamente di rettificare qualche osservazione fatta dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, secondo cui io avrei detto qualche cosa che si avvicina un tantino alla scempiaggine.

Egli mi farebbe dire che in materia di questa natura bisogna consultare gli esattori i quali hanno abitudini antiche che non mutano volentieri.

Io non ho detto ciò: ho detto che per leggi di questa natura, le quali sono elaborate da chi sta al centro delle amministrazioni e non ha abbastanza conoscenza pratica, si dovrebbero consultare coloro che le debbono applicare, per vedere come funzionavano.

Con questo io non credo di aver detto nulla che non

sia sensato, ponderato, ed anche di buon effetto se si applicasse.

Presidente. Non essendovi altro oratore iscritto, dichiaro chiusa la discussione generale su questo progetto di legge. Prima però di passare alla discussione degli articoli, debbo ricordare al Senato che l'Ufficio Centrale ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice motivato nel modo che è indicato nella relazione.

Ora regolarmente l'ordine del giorno dovrebbe avere la precedenza.

Potrebbe esservi un altro sistema, cioè quello di porre in discussione l'art. 1, nel quale sostanzialmente si contengono le basi generali della legge, e riservare la votazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale dopo quella dell'articolo stesso.

Se l'Ufficio Centrale non consentisse a questo sistema, siccome l'ordine del giorno puro e semplice, ha la priorità, salvo votazione contraria del Senato, così io dovrei interrogarlo a questo proposito.

Senatore Galvagno. Domando la parola sulla posizione della questione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Non credo che noi abbiamo facoltà di sostituire alla legge un ordine del giorno. Lo Statuto dice che le leggi sono discusse articolo per articolo, e lo Statuto vuol essere osservato.

Se l'Ufficio Centrale persiste nel suo ordine del giorno, potrà proporlo prima dello squittinio segreto: ma intanto la legge debbe essere discussa.

Quindi io credo che il Senato non abbia facoltà, massime poi trattandosi di una legge, che fu votata dalla Camera dei Deputati, di trasmutarla e di sostituire un ordine del giorno ai 59 articoli di cui si compone.

Senatore Di Pollone. Io interpreto l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale come una questione sospensiva.

Ora, ata in piena facoltà del Senato di sospendere una deliberazione intorno ad una data legge: e quando non si voglia interpretare in tal guisa l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, io farò mia la proposta, voltandola in altri termini, e proponendo semplicemente la sospensione della discussione.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. L'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale non può considerarsi come sospensivo della legge, perocché invita il Ministero a presentarne un altro, epperò è una vera reiezione.

Se si rimandasse all'Ufficio Centrale, perchè lo ristudiasse, lo comprenderei, poichè sarebbe ancora possibile la discussione; ma se si vota qual'è l'ordine del giorno, il Ministero sarebbe costretto a presentare un altro progetto di legge, epperò non v'è discussione, e se non vi è discussione, ripeto, lo Statuto è violato.

Presidente. Prima di procedere oltre, darò lettura

dell'art. 47 del Regolamento cui si riferisce la mozione del Senatore Di Pollone.

• Quando in una proposta di legge compresa in più articoli, fosse rigettato quello, che ne rappresenta il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'art. 55 dello Statuto, alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di squittinio segreto; salvochè il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiarò l'intendimento di ritirarla, ovvero un Senatore domandando che sia sospesa sovra essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta.

• In questo caso la proposta di sospensione, potrà farsi anche a termine indefinito.

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Mi permetterò di osservare, che l'Ufficio Centrale ha detto quali erano i suoi intendimenti e come per emendare la legge nel senso che crede indispensabile, gli fosse forza entrare nel progetto dell'altro ramo del Parlamento, il che costituirebbe una questione di sua natura pregiudiziale e che debbe precedere qualunque discussione.

Ministro delle Finanze. La questione mossa dall'Ufficio Centrale non è pregiudiziale, è questione di rigetto della legge.

Questo mi pare evidente dal tenore della relazione, dai discorsi dei membri dell'Ufficio Centrale, e poi dalle espressioni e dai motivi stessi dell'ordine del giorno.

L'onorevole Relatore dice, che se l'Ufficio Centrale avesse dovuto emendare la legge, avrebbe dovuto entrare in materia la quale avrebbe violato quell'articolo di legge che attribuisce all'altro ramo del Parlamento l'iniziativa per ciò che riguarda le leggi di imposta.

Ho sott'occhio l'articolo 10 dello Statuto, il quale dice, che ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci o dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Ora qui non vedo nè un'imposizione di tributi, nè un'approvazione di bilanci, nè di conti dello Stato; è una legge la quale provvede alla riscossione delle imposte, è essenzialmente una legge amministrativa. Noto poi che tutti i difetti che l'Ufficio Centrale ha indicato, si potevano emendare senza toccare una materia che riguardasse in certo modo i tributi.

Vi poteva esser forse la questione delle dichiarazioni di inesigibilità di quote; ma ripeto, queste questioni non si possono nè si devono toccare in una legge di riscossione di imposte, ed io non dubito che quando l'onorevole Relatore si fosse provato d'attuare questo suo concetto, come mi sono provato io nel produrlo avanti all'altro ramo del Parlamento, avrebbe riconosciuto che non si poteva fare senza toccare in certo modo le leggi catastali vigenti nelle varie parti del Regno; avrebbe riconosciuto per conseguenza....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... che questa questione

meglio si sarebbe toccata in una legge d'imposta fondiaria che non è questa.

Accennerò ancora l'articolo 47 del Regolamento del Senato che dice, « quando in una proposta di legge compresa in più articoli fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale ecc., » sarà il caso di prendere in considerazione una proposta sospensiva, come quella che ha indicato il Senatore Di Pollone. Ma anche da questo articolo si vede che l'articolo deve anzitutto essere rigettato.

Io quindi insisto presso al Senato acciocchè abbia effetto questa disposizione che ho avuto l'onore di leggere, e acciocchè il lavoro dell'Ufficio Centrale, la discussione dell'altro e di questo ramo del Parlamento abbiano un seguito: e prego che si passi alla discussione della legge ed alla votazione dell'articolo primo, il quale articolo compendia essenzialmente il concetto principale su cui si fonda la legge.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Farina, Relatore. Io ripeto quanto dissi, basandomi su questa alternativa che ha posto l'Ufficio Centrale nel sistema che deve essere completato in un modo o in un altro, cioè o col mettere un'imposta che vada in una cassa destinata al rimborso degli esattori, o col determinare i casi in cui devono esonerarsi i contribuenti, specialmente della ricchezza mobile, dal pagamento delle quote inesigibili il che pur rientra nelle attribuzioni di iniziativa dell'altro ramo del Parlamento. Questa legge dunque non può essere completata a senso dell'Ufficio Centrale se non in un modo che rientri necessariamente nelle attribuzioni dell'altro ramo del Parlamento.

Quanto dice poi relativamente alle quote d'imposta fondiaria, il signor Ministro, non ha nessun attinenza con ciò che riguarda l'imposta mobiliare, mentre fra loro nulla hanno di comune. Quanto a queste non sarà neces-

sario di provvedere, ma quanto alle quote dell'imposta mobiliare che sono inesigibili, è necessario che si provvegga se si vuole completare la legge. Perciò l'Ufficio persiste nelle conclusioni della relazione.

Presidente. Vi è questione intorno al modo da tenersi nella votazione ed essendo diversi i pareri a questo riguardo, debbo chiedere al Senato quali siano le sue intenzioni.

Alcuni vogliono che innanzi tutto si ponga ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale e la questione meramente sospensiva proposta dall'onorevole Senatore Di Pollone; altri propongono che invece sia prima posto in discussione l'articolo 1 della legge.

Vede il Senato che posta la questione in questo modo, non sembra pregiudicato il diritto di proporre tanto l'ordine del giorno quanto la questione sospensiva.

Io perciò interrogherò il Senato sulla questione di priorità, salvo il diritto a chi voglia usarne di proporre l'ordine del giorno puro e semplice o la questione sospensiva nel corso della discussione.

Credo perciò che si possa interrogare il Senato sulla priorità dell'una o dell'altra proposta.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Chi è d'avviso che si debba innanzi tutto mettere in discussione l'articolo 1 della legge, voglia alzarsi.

(Il Senato approva questa proposta.)

Voci. A domani.

Presidente. Dunque domani si ripiglierà la discussione di questo progetto e dell'art. 1.

La seduta è alle due precise, ed alle due e un quarto si procederà all'appello nominale.

L'ordine del giorno è quello stesso della seduta di oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).